

PIANO CASA UMBRIA

SCHEDA SINTETICA

(si veda anche la parte normativa, più sotto)

Norme	Aumenti massimi (salvo casi particolari)	Demolizioni e ricostruzioni (salvo casi particolari)	Anche non residenziali?	Scadenza richiesta Comune
L. 26/6/2009 n. 13, art. 31-38; L. 23/12/2010 n. 27, L. 16/09/2011, n. 8; Dgr 26/7/2011, n. 855; Dgr 26/7/2011, n. 856; Dgr 27/7/2009 n. 1063; Dgr. n. 1454/2009	+ 25% sup. fino a 80 mq	+ 25% sup.	SI	30/12/2012 (Nessun termine per gli edifici non abitativi)

1. Tipologie di immobili. Tipologie monofamiliare o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell'esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Limite di superficie complessiva di 450 mq per edifici in aree agricole.

2. Zone escluse. Centri storici, aree di inedificabilità, zone boscate, rischi frane, rischio idrogeologico, riserve integrali, aree con divieti di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Edifici in aree agricole realizzati successivamente al 13 novembre 1997 fermo restante il limite di superficie complessiva di 450 mq (comma 1 dell'articolo 35 della l. r. 11/2005). Edifici con vincolo storico-architettonico, o di edilizia monumentale o abusivi non condonati al 31 marzo 2009.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 30 dicembre 2012 (termine prorogato). Viceversa gli interventi su edifici non abitativi non hanno termine di validità.

4. Incrementi volumetrici. Max 25% della SUC fino al massimo complessivo di 80 mq. Per abitazioni che non siano mono o bifamiliari, la SUC deve essere di 350 mq al massimo. Vanno computate nell'incremento volumetrico le superfici utili condonate. Per gli edifici residenziali in zona agricola già esistenti alla data del 13 novembre 1997 è concesso un ampliamento massimo di 100 mq di superficie utile coperta, senza i limiti previsti di superficie totale dal comma 1 della legge 11/2005.

4.1 Risparmio energetico. Necessario solo per la parte ampliata. Strutture opache verticali e orizzontali con valori di trasmittanza inferiori del 20 per cento a quelli previsti per le nuove costruzioni (allegato C del D.Lgs. 192/05, tabelle 2.1 , 3.1 e 3.2). Infissi con valori di trasmittanza inferiori del 10 per cento a quelli previsti per le nuove costruzioni (tabella 4a). Abrogata da una delibera la precedente necessaria diminuzione di almeno il 10% del fabbisogno termico per edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell'applicazione del D. Lgs. 192/05 e di almeno il 3% dopo.

4.2. Limiti urbanistici. Gli edifici abusivi debbono essere condonati e le superfici aggiunte non sono ampliabili. Divieto di cumulo con altri incrementi consentiti ma non con quelli previsti per chi ha la certificazione di sostenibilità ambientale (vedi punto 9). Edifici in aderenza (e non in appoggio) o indipendenti condizionati a valutazione della sicurezza e a norme anti-sismiche.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime, delle distanze legali comprese quelle dalle fasce stradali, delle norme antisismiche, delle urbanizzazioni. richieste

5. Demolizioni e ricostruzioni. Incremento del 25% della SUC. Sale al 35% se l'intervento comprende almeno 3 edifici ricompresi entro un Piano Attuativo (in tal caso l'altezza massima è incrementabile dal piano attuativo fino a un massimo di 3,5 metri e la norma non ha scadenza temporale). Almeno il 75% della SUC deve essere a residenziale. La superficie non residenziale non è computata ai fini dell'incremento. Ulteriori aumenti se ospitati asili nido.

5.1 Risparmio energetico. Certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B. (l. r. 17/2008)

5.2. Limiti urbanistici. Reperimento spazi a parcheggio nella misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Se l'intervento riguarda la realizzazione di almeno 8 alloggi, un terzo della superficie deve essere destinato a locazione a canone concordato. Per il resto, identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici.

5.3. Limiti edilizi. Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici

6. Autonomia comunale. Entro il 28 febbraio 2011 (termine prorogato) i comuni potevano escludere zone del loro territorio o stabilire altri limiti.

7. Iter e contributo costruzione. Gli interventi sugli edifici non abitativi sono soggetti a permesso di costruire ma con il procedimento abbreviato previsto dall'art. 18 della legge n. 1/2004 (asseverazione del progettista abilitato), quelli sugli abitativi a Dia. Il contributo di costruzione è dovuto in misura standard.

8. Edifici non abitativi. A destinazione artigianale, industriale e per servizi, zone D (Dm 1444/1968). Esclusi espressamente quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita.

8.1. Incrementi volumetrici. Massimo il 30% della SUC. Occorre chiedere piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Necessaria la riqualificazione architettonica. Del contesto, il recupero delle acque piovane, il risparmio energetico e l'uso di fonti di energia rinnovabile (secondo i criteri previsti per le nuove costruzioni). Se sono installati impianti fotovoltaici oltre certe potenze, ulteriore incremento 5% e del 10% se sono anche rimosse le coperture in cemento-amianto (si veda Dgr 856/2011). Un altro 10% per le aree classificate come da bonificare. L'altezza massima è incrementabile con piano attuativo fino a un massimo di 3,5 metri.

8.2 Demolizioni e ricostruzioni. Massimo il 20% della SUC. Vanno reperiti spazi a parcheggio: in mancanza è possibile una compensazione con il pagamento di una somma. Per il resto, valgono i criteri dettati per gli incrementi volumetrici.

9. Nuovi edifici e ristrutturazioni . Per quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale la potenzialità edificatoria è incrementata del 25%. In caso di edifici in zona agricola l'ampliamento si calcola senza limiti di volumetria. Zone possono essere escluse dal comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 27/2010.

10. Altre disposizioni. Per gli edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale in classe A (Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17), il comune può prevedere l'incremento, fino ad un massimo del 20%, della potenzialità edificatoria stabilita dagli strumenti urbanistici esclusione degli interventi in centro storico e nelle zone agricole. La percentuale scende al 10% per gli edifici in classe B. Per essi anche il aggiunto un piano e le altezze massime possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, sino 3,50 metri.

numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati

PIANO CASA UMBRIA

NORME

Legge 26 giugno 2009, n. 13, art. 31-38	Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Delibera Giunta Umbria 26 luglio 2011, n. 855	Modifica della delibera n. 1063 del 27 luglio 2009 e indirizzi interpretativi
Deliberazione giunta Umbria 26 luglio 2011, n. 856	L.R. 13/2009 così come modificata dalla L.R. 27/2010, art. 36, comma 2bis - Definizione di modalità e limiti di incremento della SUC nel caso di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva che prevedono la installazione sulla copertura di impianti fotovoltaici di potenza superiore a cinque chilowatt.
Deliberazione giunta 23 dicembre 2009, n. 1854	Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Deliberazione giunta 27 luglio 2009, n. 1063	Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13
Deliberazione giunta 19 ottobre 2009, n. 1454	Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13. Modalità attuative

Legge Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

.Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 29 del 29 giugno 2009

In vigore: 30 giugno 2009

TITOLO II DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

CAPO I DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17

Art. 31 (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)

1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:

- classe dimensionale del centro storico;
- destinazione d'uso;
- presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento;
- classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L. R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale);
- scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 8 della l. r. 12/2008;
- valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio nel semestre precedente all'intervento.

Art. 32 (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.*

** Comma sostituito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3 bis e 3 ter.

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.*

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della l. r. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 21 della l. r. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.*

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.*

** Comma inserito dalla legge 16/09/2011, n. 8*

CAPO II INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Art. 33 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;*

** Lettera sostituita dalla legge 23/12/2010, n. 27*

b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;*

** Lettera sostituita dalla legge 23/12/2010, n. 27*

- c) ricadenti nelle zone boscate;
 - d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere – VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P. A. I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;
 - e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);
 - f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);
 - g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d. lgs. 42/2004;
 - h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
- * Lettera integrata dalla legge 23/12/2010, n. 27*
- i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;
- * Lettera modificata dalla legge 23/12/2010, n. 27*
- l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. I comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.*

** Comma abrogato dalla legge 23/12/2010, n. 27*

4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall'articolo 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, o previsti da altre norme regionali.*

** Comma sostituito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all'articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe A.*

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

Art. 34 (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento (1) della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di ottanta metri quadrati (2), per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

(1) *Percentuale incrementata (da 20 %) dalla legge 23/12/2010, n. 27*

(2) *Metri quadrati incrementati (da 70) dalla legge 23/12/2010, n. 27*

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche a prescindere dal resto dell'edificio.*

** Comma modificato dalla legge 23/12/2010, n. 27*

3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l'ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005. *

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

L'articolo 35 comma 1 della legge 11/2005 recita: " 1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente..

3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38.*

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

Attenzione: la Legge 23/12/2010, n. 27 ha stabilito: "I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

Art. 35 (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe "B", di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l. r. 17/2008.

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per un terzo(1), alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

(1) Percentuale modificata (dal 50%) dalla legge 23/12/2010, n. 27

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all'articolo 28 della l. r. 11/ 2005 finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l. r. 17/2008.

** Comma integrato dalla legge 23/12/2010, n. 27*

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente.

In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento. *

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d'obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l'intervento.*

** Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

Attenzione: la Legge 23/12/2010, n. 27 ha stabilito: "I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

Art. 36 (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010 , ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia,

o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.*

* *Comma sostituito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.*

* *Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della l. r. 17/2008.

2 bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale**, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

* *Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

** *Si veda Dgr 856/2011*

2 ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.

* *Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo 23 del r.r. 7/2010 e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.*

* *Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

Attenzione: la Legge 23/12/2010, n. 27 ha stabilito: "I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

Art. 37 (Condizioni per gli interventi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d. lgs. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti;
- b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;
- c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal regolamento regionale 9/2008;
- d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

2 bis. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 35, comma 4, e all'articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.*

* *Comma inserito dalla legge 23/12/2010, n. 27*

Art. 38 (Disposizioni applicative)

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro quarantadue mesi (1) dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all'articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della l. r. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. L'istanza è trasmessa al comune *con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.*(2)

(1) *Periodo incrementato (da 18 mesi) dalla legge 23/12/2010, n. 27*

(2) *Periodo soppresso dalla legge 23/12/2010, n. 27*

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.
 3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della l. r. 21/2004.
 4. *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 3,* Le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.*
- * *Periodo soppresso dalla legge 23/12/2010, n. 27*
- .

NOTE

Note all'art. 31:

— Il testo degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, recante "Norme per i centri storici" (pubblicata nel S. O. n. 1 al B. U. R. 16 luglio 2008, n. 33), è il seguente:

«Art. 7 Ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

1. I Comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero.

2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono, all'interno della parte di centro storico ricompresa nell'ARP, almeno tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che li compongono;

b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;

c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;

d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;

e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

3. I Comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma 2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale.

4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L. R. 2 settembre 1974, n. 53, della L. R. 18 aprile 1989, n. 26, della L. R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L. R. 10 aprile 1995, n. 28).

Art. 8 Interventi premiali nell'ARP.

1. I Comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla L. R. n. 11/2005, nonché programmi urbani complessi di cui alla L. R. n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 10. I limiti di superficie degli interventi possono essere motivatamente ridotti dal Consiglio comunale purché l'intervento riguardi almeno un intero edificio.

3. La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui all'articolo 10, comma 5, non può superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi eseguiti nell'ARP, rispettivamente all'interno od all'esterno del centro storico.

4. Il Comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da applicare ai fini del calcolo della quantità premiale entro i limiti di cui al comma 3. Il Comune può altresì superare i predetti limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge.

5. Il Comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le aree nelle quali non si possono localizzare le quantità edificatorie premiali e può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantità premiali.

6. Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l'ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.

Art. 9 Misura della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 8, è determinata dal Comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista. ».

— La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, recante “Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L. R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale”, è pubblicata nel S. O. n. 1 al B. U. R. 24 aprile 2007, n. 18.

Note all’art. 32:

— La legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, recante “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”, è pubblicata nel B. U. R. 26 novembre 2008, n. 54.

Il testo degli artt. 5 e 21 è il seguente:

«Art. 5 Richiesta di certificazione.

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all’articolo 4 con la determinazione del punteggio e l’individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l’attestato di qualificazione energetica di cui al d. lgs.

192/2005; d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale.

Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi.

Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 21 Controlli e sanzioni.

1. Il Comune in applicazione dell’articolo 39 della L. R.

n. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell’ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, invita l’interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell’annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all’articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso. ».

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, è pubblicato nella G. U. 16 aprile 1968, n. 97.

— Il testo dell’art. 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia” (pubblicata nel B. U. R. 8 novembre 2004, n. 47), è il seguente:

«8.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Omissis.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della L. R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1. 000,00 euro.

Omissis. ».

Note all’art. 33, commi 2 e 4:

— Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le note all’art. 32.

— Il testo vigente dell’art. 35 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35 Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri.

In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio esistente.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all’articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo.

Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell’edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l’edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall’edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell’edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall’edificio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L’eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all’articolo 27, comma 6, della L. R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia.

Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, recante "Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P. A. I.", è pubblicato nella G. U. 9 febbraio 2007, n. 33.

— Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

(Testo A)." (pubblicato nel S. O. alla G. U. 20 ottobre 2001, n. 245):

«61. (L) Abitati da consolidare.

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori. ».

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", è pubblicata nel S. O. alla G. U. 13 dicembre 1991, n. 292.

— La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette", è pubblicata nel S. O. n. 1 al B. U. R. 15 marzo 1995, n. 13.

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Per la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, si vedano le note all'art. 31.

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S. O. n. 1 al B. U. R. 25 febbraio 2004, n. 8), come modificato dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B. U. R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S. O. n. 1 al B. U. R. 9 marzo 2005, n. 11) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L. R. n. 27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L. R. n. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico.

3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.

4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).

4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.

5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento.

Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 22, comma 3. ».

— Il testo dell'art. 22, commi 1 e 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, recante "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione" (pubblicato nel S. O. n. 1 al B. U. R. 12 novembre 2008, n. 50), è il seguente:

«Art. 22 Definizione di edificio esistente.

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

Omissis.

3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'articolo 33, comma 2 della L. R. n. 1/2004.

Omissis. ».

Nota all'art. 34, comma 2:

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo della Protezione Civile, 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è pubblicato nel S. O. alla G. U. 4 febbraio 2008, n. 29.

Note all'art. 35, commi 2, 3 e 4:

— Per la legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, si vedano le note all'art. 32.

— La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è pubblicata nel S. O. alla G. U. 15 dicembre 1998, n. 292.

— Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28 Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso.

Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l'esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla L. R. n. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L. R. n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consiglio comunale. ».

Note all'art. 36:

— Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le note all'art. 32.

— Il testo dell'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (si vedano le note all'art. 32), è il seguente: «Art. 9 Recupero dell'acqua piovana. 1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli

acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinguta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenti all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinente; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenti, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali. ».

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. ».

Note all'art. 37:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Per il regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" (pubblicato nella G. U. 6 aprile 1989, n. 80), che sostituisce l'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in G. U. 16 ottobre 1942, n. 244):

«41-sexies.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenti di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. ».

Note all'art. 38, commi 1 e 3:

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 Procedimento edilizio abbreviato.

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D. M.

n. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo;

d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L. R. n. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del D. P. R. n. 357/1997.

5. Decorso trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D. Lgs. n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla L. R. n. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al D. P. R. n. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui ai commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. ».

— Per la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, si vedano le note all'art. 32.

Nota all'art. 39:

— Per il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8.

Deliberazione giunta Umbria 27 luglio 2009, n. 1063.

Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.

Deliberazione giunta Umbria 27 luglio 2009, n. 1063.

Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini;
Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di stabilire che la parte di edificio realizzata come ampliamento ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27," deve soddisfare requisiti di elevata efficienza energetica attraverso la realizzazione di un involucro esterno con le seguenti caratteristiche:

**Alinea modificata dal Dgr 26/7/2011, 855*

- realizzazione di strutture opache verticali con valori di trasmittanza inferiori del 20 per cento a quelli indicati alla tabella 2.1 del punto 2 dell'*Allegato C* del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- realizzazione di strutture opache orizzontali e inclinate (coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno) con valori di trasmittanza inferiori del 20 per cento a quelli indicati alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'*Allegato C* del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- messa in opera di chiusure trasparenti (vetri più infissi) con valori di trasmittanza inferiori del 10 per cento a quelli indicati alla tabella 4a del punto 4 dell'*Allegato C* del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;

((3) di stabilire che, sempre nel caso di interventi di ampliamento di cui all'art. 34 della citata L.R. 13/2009, deve essere ottenuta dopo l'intervento la seguente riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (espresso in kWh/anno) del fabbricato nel suo complesso (compreso l'ampliamento), calcolata rispetto al fabbisogno dell'edificio prima dell'intervento di ampliamento:

- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 10 per cento nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell'applicazione del D. Lgs. 192/05;
- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 3 per cento nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l'applicazione del D. Lgs. 192/05;))*

** Punto abrogato dal Dgr 26/7/2011, 855*

4) di indicare che, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m. e i., nel caso in cui, una volta progettato un ampliamento secondo i requisiti di cui al punto 2), si voglia prevedere anche un intervento sul fabbricato esistente *il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio può essere perseguito applicando gli accorgimenti progettuali di seguito indicati, o ricorrendo ad altre soluzioni tecniche eventualmente individuate dal progettista e motivate con apposita relazione:

- riduzione dei ponti termici;
- sostituzione degli infissi esistenti con infissi a bassa trasmittanza;
- miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
- miglioramento dell'efficienza dell'intero impianto di riscaldamento per mezzo di accorgimenti quali la messa in opera di caldaie ad alto rendimento, l'impiego di valvole termostatiche, l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc..
- valutazione dell'orientamento della parte ampliata rispetto all'edificio, al fine di rendere ottimale l'utilizzo dell'energia solare e l'illuminazione naturale degli ambienti;
- ricorso a soluzioni di architettura bioclimatica per lo sfruttamento dell'energia solare attraverso sistemi passivi di captazione, come serre solari e verande disposte sui fronti da sud-est a sud-ovest;

** Parole inserite dal Dgr 26/7/2011, 855*

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.**

Premesso che:

— la L.R. 13/2009 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” all’art. 34 definisce i criteri per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti;

— in particolare il comma 3 del citato art. 34 della L.R. 13/2009 dispone che la parte ampliata “*deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge*”;

Visto:

— il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e sue modifiche e integrazioni.

Considerato che:

— si ritiene opportuno definire le tecniche di elevata efficienza energetica richiamate all’art. 34, comma 3 della L.R. 13/2009, mediante l’emanazione di apposite linee guida comprendenti sia requisiti relativi alla realizzazione della parte ampliata che criteri finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell’edificio nel suo complesso, incluso l’ampliamento;

— per quanto riguarda l’ampliamento si è ritenuto opportuno far riferimento ai valori di trasmittanza termica dell’involucro edilizio richiedendo miglioramenti dal 10 al 20 per cento delle prestazioni rispetto ai parametri definiti nell’*Allegato C* del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i., relativamente alle strutture opache verticali, orizzontali, inclinate (coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno) e chiusure trasparenti (vetri più infissi);

— relativamente alle prestazioni dell’edificio nel suo complesso (fabbricato esistente più ampliamento) si è preso in considerazione il “fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale” prevedendo, anche in questo caso, un miglioramento delle caratteristiche energetiche totali da conseguirsi contestualmente all’intervento di ampliamento. In particolare si richiede che le caratteristiche complessive dell’edificio debbano raggiungere, rispetto alla condizione preesistente, riduzioni dei consumi di energia primaria dal 3 al 10 per cento, a seconda che il fabbricato sia stato realizzato successivamente o antecedentemente all’entrata in vigore dei nuovi e più stringenti parametri di efficienza energetica introdotti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i.;

— si è ritenuto infine opportuno indicare una serie di accorgimenti progettuali idonei al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio. Tali soluzioni tecniche, che possono anche essere individuate e proposte dallo stesso progettista, mirano al miglioramento delle caratteristiche di isolamento dell’involucro esterno, all’efficienza dell’impianto di riscaldamento a servizio dell’intero edificio, e all’adozione di sistemi passivi per la captazione e l’utilizzo dell’energia solare.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Delibera Giunta Umbria 19 ottobre 2009, n. 1454

Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13. Modalità attuative.

Efficace dal 19/10/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini, elaborata dal Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale in collaborazione con il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la L.R. 26 giugno 2009, n. 13;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 implementata sulla piattaforma informatica integrata VBG (Virtual Business Gate)- FED Umbria, realizzati nell'ambito dell'egovernment regionale, illustrata nel Documento istruttorio e nella scheda descrittiva "Istanze on line-LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
- 3) di mettere a disposizione tale procedura informatica per tutti i Comuni della Regione Umbria, senza oneri a carico degli stessi;
- 4) di individuare il Consorzio Sir Umbria quale soggetto che provvederà all'attivazione della suddetta procedura informatica, in attuazione della Delibera dell'Assemblea dei soci del Consorzio SIR Umbria 28 settembre 2009. n.223, mettendola entro il 31 dicembre 2009 a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta;
- 5) di disporre che la richiesta di attivazione di tale procedura informatica deve essere inoltrata al Consorzio SIR Umbria;
- 6) di approvare i seguenti modelli standard, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
_ Modello A1: Istanza Denuncia di Inizio Attività (DIA)- (Allegato A) _ Modello A2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla DIA -(Allegato B) _ Modello B1: Richiesta di permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato (PEA) - (Allegato C) _ Modello B2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla PEA - (Allegato D);
- 7) di stabilire che i Modelli di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente utilizzati ai fini della presentazione delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13;
- 8) di stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che la data di presentazione delle istanze è fissata nel primo giorno successivo all'invio telematico delle istanze stesse, data dalla quale decorrono i termini per gli aspetti disciplinati dagli articoli 18, comma 5 e 21 commi 1 e 3 della L.R.1/2004;
- 9) di stabilire che le istanze di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 possono essere presentate ai Comuni, anche con modalità non telematica, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, data entro cui dovrà essere garantita dal Consorzio SIR Umbria e dai Comuni la piena fruibilità della procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie medesime;
- 10) di stabilire che i documenti digitali trasmessi telematicamente devono essere conservati a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale, sia per quanto attiene l'archivio corrente che quello storico;
- 11) di stabilire che la Regione Umbria garantisce il coordinamento tra i Comuni, il Consorzio SIR Umbria e gli operatori di settore, nonché tra tutti i soggetti interessati e a tal fine individua quali strutture competenti il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale e il Servizio urbanistica ed espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, e il Servizio Informativo regionale della Direzione risorse finanziarie, umane e strumentali;
- 12) di incaricare il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale di coordinare le attività di comunicazione e diffusione dell'iniziativa sia sul sito istituzionale della Regione Umbria, sia attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- 13) di stabilire, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della L.R. 13/2009- titolo II – Capo II, nel rispetto dei principi di correttezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa, che i

Comuni che non hanno deliberato in merito agli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 33 della stessa Legge regionale, non possono più provvedervi;

14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterne copia ai Comuni e agli Ordini e Collegi professionali.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13.

Modalità attuative.

Premesso che:

- _ il governo del territorio consiste in un complesso coordinato, organico e sinergico delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione del territorio;
- _ le norme regionali di cui alla Legge regionale 18-2-2004 n. 1 e s.m.i. in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali e in particolare dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, sono ispirate ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi edilizi;
- _ la necessità di semplificare i procedimenti per fornire trasparenza alla azione amministrativa pubblica e privata, nonché aumentare l'efficienza organizzativa, deve misurarsi anche con la graduale introduzione degli strumenti di gestione elettronica dei documenti;
- _ il termine "dematerializzazione documentale" significa la perdita di fisicità da parte della documentazione cartacea e loro sostituzione con documenti informatici;
- _ un primo passo è stato intrapreso in tal senso dalla Regione Umbria il 26 giugno 2009 con la Legge regionale n. 13 recante: "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio della economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" che, oltre ad introdurre innovazioni nella attività di programmazione e pianificazione regionale, disciplina anche le norme sugli interventi edilizi relativi agli edifici esistenti, previste nell'Accordo Stato- Regioni sul cosiddetto Piano casa, introducendo alcune innovazioni nella gestione dei procedimenti edilizi;
- _ l'art. 38 comma 1 della predetta Legge regionale (TITOLO II - CAPO II – Interventi straordinari per il rilancio della economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale e ambientale degli edifici esistenti) prevede, relativamente alle istanze di titoli abilitativi (DIA – Denuncia inizio attività e PEA – Permesso edilizio abbreviato), che "L'istanza è trasmessa al Comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del Comune medesimo o, in alternativa con posta elettronica certificata";
- _ infatti gli interventi di cui al citato articolo sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato (art. 18 della LR 1/2004) e con denuncia di inizio di attività (art. 21 della LR 1/2004);
- _ l'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad una gestione digitale dell'intero procedimento edilizio in uno spirito nuovo e moderno di concepire (e di realizzare) il rapporto tra le amministrazioni pubbliche, che partecipano al "procedimento edilizio" e tra queste e il cittadino, per consentire:
 - ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti edilizi per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90);
 - il generale miglioramento della macchina comunale che necessita di una innovazione culturale, organizzativa e tecnologica anche attraverso sistemi di gestione elettronica del procedimento amministrativo edilizio, tramite l'utilizzo integrato dei diversi dispositivi modulari realizzati attraverso l'egovernment regionale (protocollo informatico; firma digitale; PEC; interoperabilità di protocollo; conservazione e tenuta degli archivi digitali ecc....);
 - alla Regione:
 - o di disporre in maniera sistematica e strutturata di informazioni utili al monitoraggio della attività edilizia finalizzate alla pianificazione generale, all'attuazione delle politiche pubbliche per la casa, alla funzione di revisione normativa, alla definizione del contributo di costruzione ecc...;
 - o di espletare funzioni tecnologiche ed abilitative di cooperazione applicativa nell'ambito dell'egovernment regionale;
- _ Nell'attuale quadro normativo in materia di edilizia regionale, dinamicamente implementabile, si inserirà nel breve futuro anche il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) di cui alla Legge 9 marzo 2006, n. 80, che potrà trovare in Umbria condizioni particolarmente favorevoli per essere gestito, posto che l'attuazione della legge regionale 13/09 avrà già risolto alcune criticità legate all'invio telematico delle pratiche edilizie;
- Visto l'articolo 23 della Legge regionale 13/2009 che istituisce il SIAT (Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale), affidandogli in particolare (art. 24 comma 1 lettera a) la funzione di "promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata";
- Atteso che per le necessità di monitoraggio dell'attività edilizia in ambito regionale i dati così raccolti dal sistema saranno utilizzati dalla Regione Umbria per i propri fini istituzionali, ivi inclusa l'implementazione informativa del SIAT;
- Considerato che nei vari atti di programmazione socio economica e territoriale regionale, la cooperazione interistituzionale tra le diverse P.A. rappresenta lo strumento per raggiungere il traguardo della integrazione dei processi

tra enti, per ottenere benefici nelle relazioni operative e funzionali tra i vari livelli istituzionali (Comuni, Province, Regione e altre istituzioni), nell'ambito della propria autonomia organizzativa;

Visto che:

_ Con atto della Giunta regionale n. 1085 del 27 luglio 2009 è stato approvato il Progetto RIUMBRIA e il relativo piano finanziario che prevede, fra quant'altro, l'obiettivo fondamentale di realizzare, sulla piattaforma e-umbria, interfacce omogenee di front office e il collegamento con i back office comunali per l'accesso da web ad alcuni servizi, gestiti in forma singola o associata dai Comuni umbri, nelle aree funzionali rappresentate da servizi demografici, autorizzazioni/concessioni e tributi, dopo aver consolidato il sistema di gestione dell'identità federata (FED Umbria che permette di accedere ed utilizzare in modo condiviso le risorse ICT Information Communication Technology- attraverso l'accreditamento dell'utente e l'accesso on line ai servizi);

_ la soprarichiamata DGR 1085/2009 individua la piattaforma autorizzazioni e concessioni come la più urgente e necessaria rispetto al front office dei servizi, in considerazione delle soluzioni che la Regione Umbria può offrire in risposta a quanto normato dall'art. 38 comma 1 della LR 13/09 per lo Sportello Unico dell'edilizia (SUE) e per quanto attiene la riforma dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), di cui all'art. 38 del DL 112/08 convertito con L. 133/08, che vedrà la Regione impegnata a standardizzare la modulistica e a pubblicare un data base unico territoriale dei procedimenti;

_ il Consorzio SIR Umbria è il soggetto delegato alla realizzazione delle attività di cui al predetto progetto RIUMBRIA;

_ con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 28 settembre 2009 n. 223, il Consorzio SIR Umbria ha approvato il programma operativo a supporto agli Enti soci del Consorzio medesimo per il riuso e la diffusione dei servizi ai cittadini e alle imprese ed alla P.A.; scopo del programma operativo del Consorzio Sir Umbria è quello di portare progressivamente tutti i Comuni a semplificare e dematerializzare i processi amministrativi ed a condividere le proprie informazioni con le altre P.A. e l'obiettivo prioritario è quello di attivare lo sportello on line dei servizi per i cittadini e le imprese per presentare direttamente le istanze SUE e SUAP per via telematica attraverso lo scambio di dati e informazioni esclusivamente in formato digitale;

Atteso che:

_ l'art. 38 comma 1 della legge regionale 26 giugno 2009 n. 13 prevede che gli interventi sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato e con denuncia di inizio di attività. La norma stessa configura due ipotesi applicative per l'invio telematico delle istanze, che sono così declinate nell'attuale sistema regionale umbro:

- Comuni che dispongono di un sistema per l'acquisizione delle istanze edilizie per via telematica - front office ed in alcuni casi anche di un sistema di gestione del procedimento edilizio - back office, oltre a disporre di una casella di posta elettronica certificata (ai sensi del DPR 68/2005);

- Comuni che non dispongono o non hanno ancora attivo un sistema di acquisizione di cui al punto precedente, ma dispongono solo di una casella di posta elettronica certificata (ai sensi del DPR 68/2005).

Ritenuto che:

_ la trasmissione dei documenti è un aspetto particolarmente complesso in quanto costituisce la base giuridica per un uso quotidiano degli strumenti offerti dalla diffusione delle reti telematiche e di internet, ciò non solo dal punto di vista giuridico ma anche dei rapporti tra soggetti privati.

L'art. 65 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), individua le fattispecie di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ritenute valide dall'ordinamento, e pertanto idonee ad attestare l'imputabilità della dichiarazione al soggetto che la trasmette, nonché l'eventuale loro opponibilità verso i terzi. In particolare l'art. 65 del CAD prevede espressamente che: "Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3"

Il Dlgs 78/2009 ha inoltre inserito una ulteriore lettera c bis al precedente art. 65 co. 1 del CAD, come segue:

"c bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso all'utenza personale di posta elettronica certificata" di cui all'art. 16-bis del DL 29/11/08 n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009.

_ da quanto sopra evidenziato si ricava che ogni altra forma di presentazione alle pubbliche amministrazioni per via telematica di istanze e dichiarazioni, diversa da quelle individuate dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, non è ritenuta valida dall'ordinamento.

Atteso inoltre che:

_ relativamente alla presentazione delle istanze dei titoli abilitativi di cui alla Legge regionale 18- 2-2004 n. 1, è il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo, il soggetto legittimato alla presentazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) e/o del Procedimento Edilizio Abbreviato (PEA);

_ compete invece al professionista predisporre tutta la documentazione tecnica allegata alla DIA o PEA (dichiarazioni di conformità, elaborati progettuali e altri documenti tecnici) e lo stesso è responsabile del relativo contenuto;

_ l'aver disposto con la citata Legge regionale 13/09 la trasmissione delle istanze ai Comuni per via telematica impone di separare in maniera netta (aspetto che nella documentazione cartacea non si evince con la stessa rilevanza) il ruolo del proprietario o di chi ne abbia titolo da quello del professionista e conseguentemente di individuare in maniera compiuta la documentazione la cui provenienza è dell'uno e dell'altro;

_ solo in forza di una Procura rilasciata nelle forme di legge dal proprietario o avente titolo, il professionista (o altro soggetto individuato) può sottoscrivere l'istanza in forma elettronica, agendo in nome e per conto dello stesso;

Considerato che per la decorrenza dei termini:

_ la legge regionale 18.02.2004 n.1 stabilisce che:

- per quanto riguarda la DIA (comma 1 art. 21) " il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia , almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori la denuncia di inizio attività.....lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia il Responsabile del procedimento....."; l'art. 21 comma 2 prevede che l'efficacia del titolo (pari al termine massimo di quattro anni) decorre dalla data di presentazione della denuncia stessa, ovvero dall'acquisizione dei pareri previsti al comma 3 dell'art.21 della stessa L.R.;

- per quanto riguarda il PEA, l'art. 18 comma 3 stabilisce che "Lo sportello unico acquisisce la domanda (corredata dei pareri, autorizzazioni o da altri atti di assenso necessari) ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce entro trenta giorni, ove previsto dalle normative, il parere della commissione comunale"; l'art. 18 comma 5 stabilisce che: "Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3, senza che il dirigente o il responsabile della competente strutturaabbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda , il permesso a costruire si intende assentito".

_ la gestione telematica di presentazione delle istanze impone pertanto di distinguere i due eventi del processo, trasmissione e acquisizione, per definire la data di presentazione e la conseguente decorrenza dei termini.

La trasmissione coincide con il momento dell'invio telematico.

La data di acquisizione coincide con il momento del ricevimento dell'istanza da parte del sistema informativo comunale;

_ al fine di dirimere casistiche imputabili a criticità anche di tipo tecnologico, appare opportuno ed utile stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che per la decorrenza dei termini (per tutti gli aspetti disciplinati dalla normativa regionale), la data di presentazione è fissata nel primo giorno successivo all'invio; da tale data decorrono i termini definiti dalla legge. Tale data sarà certificata e comunicata agli interessati:

1. dal sistema informatico di gestione del procedimento edilizio del Comune;

2. dalla PEC, che fornirà al mittente una attestazione elettronica in merito all'invio e alla consegna di quanto inoltrato.

_ Nell'ambito delle due ipotesi applicative sopra prospettate, si delinea la seguente modalità per certificare l'avvenuto invio dell'istanza: nel caso in cui l'utente utilizzi il sistema informatico per l'acquisizione delle istanze edilizie per via telematica - il sistema stesso deve provvedere a emettere una ricevuta, che riporta i riferimenti della istanza e la precisa indicazione temporale dell'invio (data e ora). Tale comunicazione potrà essere inoltrata ai soggetti interessati dal Comune via email o via sms, in alternativa ai sistemi tradizionali di spedizione postale. Sarà il Comune ad organizzarsi autonomamente sulle modalità di comunicazione di tale ricevuta, anche nel caso in cui l'utente utilizzi la PEC- (ai sensi del DPR 68/2005).

Appare opportuno osservare che Il sistema informatico, a differenza della PEC, consente di esplicitare quell'attività di "accettazione" delle istanze, finalizzata alla verifica della completezza formale della presentazione.

Tenuto conto che per sopperire alle iniziali difficoltà operative a cui dovranno far fronte i Comuni per l'attuazione della norma regionale, la Regione Umbria e il Consorzio SIR Umbria, nell'ambito dei programmi richiamati in premessa, hanno opportunamente predisposto un ambiente informatico, personalizzando e integrando le applicazioni dell'egovernment regionale, che consentono la presentazione di una pratica edilizia attraverso l'integrazione delle seguenti applicazioni :

o la piattaforma di identità digitale FEDUMBRIA, che permette di accedere ed utilizzare in modo condiviso le risorse ICT attraverso l'accreditamento dell'utente e l'accesso on line ai servizi;

o la piattaforma unica (front office e back office) VBG (Virtual Business Gate) per la gestione di servizi procedurali, progettata per l'integrazione completa fra lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Commercio (SUAP) e lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

La Regione Umbria mette a disposizione il sistema integrato soprarichiamato per la presentazione on-line delle pratiche edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09, disponibile per tutti i Comuni della Regione (previa richiesta di attivazione da inoltrare al Consorzio SIR Umbria);

Per quanto attiene la dotazione informatica necessaria per l'invio telematico delle pratiche edilizie, occorre disporre di un computer con collegamento Internet, e:

_ nel caso in cui venga utilizzato il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione che:

a. il professionista disponga di accreditamento al sistema FED e di un dispositivo di firma digitale, da apporre sugli elaborati informatizzati del progetto e relativa documentazione;

b. il proprietario o avente titolo disponga o di dispositivo di firma digitale o di accreditamento al sistema FED oppure faccia agire il tecnico in nome e per conto suo, tramite Procura rilasciata nelle forme di legge;

c. colui che trasmette l'istanza sia stato accreditato nel sistema FED Umbria;

_ nel caso in cui venga utilizzata la posta elettronica certificata- PEC:

a. il professionista disponga di un dispositivo di firma digitale, da apporre sugli elaborati informatizzati del progetto e relativa documentazione;

b. il proprietario o avente titolo disponga di dispositivo di firma digitale oppure faccia agire il tecnico in nome e per conto suo, tramite Procura rilasciata nelle forme di legge;

c. colui che trasmette l'istanza possieda una casella di posta elettronica certificata - PEC.

FED Umbria è una piattaforma condivisa da tutti gli Enti della Regione Umbria; il cittadino una volta accreditato, accede a tutti i servizi offerti telematicamente da tutte le PA locali della Regione, oltre a quello messo a disposizione per ottemperare agli adempimenti della LR 13/09.

I soggetti che intendono utilizzare il sistema FED Umbria, devono attivare il seguente processo di accreditamento, composto dai sottoelencati sotto-processi:

_ Registrazione degli Attributi Minimali di un Utente Finale. Durante la Registrazione vengono raccolti i dati di identificazione. Al termine della Registrazione i dati dell'Utente Finale sono stati inseriti nell'archivio del sistema. Tali dati vengono raccolti ed inseriti da un Accrediatore ovvero direttamente dall'Utente Finale tramite la procedura di autoregistrazione.

_ Identificazione di un utente finale. È l'attività necessaria ad identificare l'Utente Finale e ad associarlo ai dati della Registrazione.

_ Abilitazione di un Utente Finale.

A seguito della definizione dell' "Accordo di collaborazione" tra la Regione Umbria, i Comuni e il Consorzio SIR Umbria, il Comune approva l' "Accordo" e contestualmente:

_ nomina il "referente locale" del Comune;

_ nomina l' "operatore incaricato" ad effettuare la registrazione e/o l'identificazione;

_ trasmette al Consorzio SIR Umbria l'atto di approvazione dell'Accordo, le sopra citate nomine e tutti i riferimenti della sede dell'operatore incaricato.

Il Comune dovrà dare adeguata pubblicità nel sito istituzionale dell'Ente della struttura preposta a gestire FED Umbria. Il sistema per la trasmissione per la presentazione telematica delle istanze edilizie è esposto nel sito istituzionale dei Comuni, che provvederanno a darne visibilità nelle proprie pagine dedicate.

Il sistema espone tutta la modulistica standard, approvata con il presente atto dalla Regione, aperta a tutti gli interessati che potranno utilizzarla all'interno del sistema oppure scaricandola per inviarla, una volta compilata, tramite PEC.

In quest'ultima ipotesi tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente.

L'accesso alla sezione ("Area riservata") del sistema per la presentazione on line delle pratiche edilizie è consentito solo all'utente precedentemente accreditato al sistema FED Umbria, tramite username e password.

Successivamente all'accesso all'"Area riservata", l'utente provvederà alla presentazione della istanza edilizia secondo varie modalità.

È tipicamente il professionista, colui che interagirà per primo all'interno del sistema; sarà lui ,come peraltro avviene nella gestione cartacea tradizionale delle istanze, a predisporre tutta la documentazione elettronica necessaria per l'invio e a firmare digitalmente la documentazione di propria competenza.

È fondamentale condividere che per istanza di permesso a costruire oggetto della presentazione, di cui fanno parte anche i modelli standardizzati approvati con il presente atto, si intenda l'insieme di tutta la documentazione in capo al/ai professionisti e al proprietario/i od avente titolo, prevista dalle norme statali e regionali in materia di edilizia.

Le casistiche individuate per la presentazione della pratica edilizia, implementate nell'Area riservata del sistema informatico messo a disposizione della Regione, sono le seguenti:

Ipotesi 1 – il professionista provvede alla presentazione della pratica edilizia, disponendo di una procura ad agire in nome e per conto del proprietario o avente titolo. (ipotesi coerente con l'articolo 65 co 1 lettera a) del CAD, in quanto la documentazione, di varia fonte, è firmata tutta digitalmente: dal progettista, geologo, pareri di altre amministrazioni ecc.....).

Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori e provvede all'invio telematico della pratica edilizia al Comune. In virtù della Procura di cui dispone sottoscrive con firma digitale i documenti di competenza del proprietario/i o avente titolo.

Ipotesi 2 - il professionista provvede alla presentazione della pratica edilizia, disponendo del solo incarico alla trasmissione da parte del proprietario o avente titolo (ipotesi coerente con l'articolo 65 co 1 lettera a) del CAD in quanto la documentazione, di varia fonte, è firmata tutta digitalmente: dal progettista, geologo, pareri di altre amministrazioni ecc.....) Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori e provvede all'invio telematico della pratica edilizia al Comune. Il proprietario/i o avente titolo sottoscrive con firma digitale i documenti di propria competenza.

Ipotesi 3 - il proprietario o avente titolo provvede alla presentazione dell'istanza.

Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori ad esclusione di quella di competenza del proprietario/i o avente titolo.

Quest'ultimo si sarà preventivamente accreditato presso FED Umbria per provvedere all'invio telematico dell'istanza al Comune.

Per l'attuazione di tale ipotesi sono configurabili due fattispecie:

_ Primo caso: (applicazione dell'art.65 del CAD – comma 1 – lettera a). La documentazione di competenza del proprietario o avente titolo viene da lui sottoscritta mediante firma digitale. Qualora il proprietario o avente titolo siano più di un soggetto, è necessario che tutti sottoscrivano digitalmente l'istanza.

_ Secondo caso: (applicazione dell'art.65 del CAD – comma 1 – lettera c). La documentazione di competenza del proprietario o avente titolo viene compilata tramite l'ausilio del sistema informatico on line, ovvero sul sito ed il suo "autore" è identificato dal sistema di autenticazione FED Umbria. Non sarà pertanto necessaria la firma digitale.

La trasmissione telematica dell'istanza (che ha il valore di spedizione) viene eseguita da uno solo degli aventi titolo.

Per quanto riguarda gli allegati all'istanza di provenienza da altre pubbliche amministrazioni interessate al procedimento edilizio (es: pareri Soprintendenza, ASL ecc.....), occorre distinguere tra:

_ Documenti analogici detenuti in forma cartacea: i files ottenuti dalla scansione di tali documenti cartacei per la trasmissione vengono firmati digitalmente da chi li detiene (Tecnico professionista o proprietario o avente titolo), per attestarne la loro conformità all'originale (art. 24, comma 4 del Codice dell'Amministrazione Digitale come modificato dalla Legge 2/09, art. 16 comma 12). La firma digitale su tali documenti ha il semplice valore di attestare l'esatta riproduzione dell'originale cartaceo detenuto dagli stessi;

_ Documenti digitali (con firma digitale): tali files vengono allegati all'istanza dal professionista o dal proprietario. Visto che per quanto riguarda la documentazione che costituisce l'istanza di permesso a costruire occorre distinguere tra:

_ Documenti di testo (files generati attraverso caratteri di scrittura)

_ Elaborati progettuali (files generati attraverso tecnologie informatiche per la progettazione – Computer Aided Design).

Per tali elaborati si consiglia che ogni "oggetto" rappresentato, che può essere costituito da una planimetria, da una pianta, da una sezione, da un prospetto ecc.... sia contenuto in un singolo file, in modo da ottenere documenti elettronici di dimensioni contenute (al massimo alcuni megabytes) per facilitare il lavoro degli uffici tecnici comunali per derivare ad esempio eventuali formati di stampa.

Per tutta la documentazione oggetto dell'invio telematico, dovrà essere adottato lo standard .pdf, in quanto rappresenta un formato immutabile e letto da programmi scaricabili gratuitamente (es: applicativi open source come Pdf creator) per tutte le piattaforme di computer ed è coerente con quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il sistema messo a disposizione indica gli allegati progettuali obbligatori, in assenza dei quali non è possibile effettuare l'invio telematico della istanza.

Considerato che per la messa a disposizione dei Comuni dell'ambiente informatico soprarichiamato è necessario standardizzare sul livello regionale la modulistica per la presentazione delle istanze di permesso a costruire. Il Servizio urbanistica ed espropriazioni e il Servizio Informatico/Informativo:

geografico, ambientale e territoriale hanno, per quanto di rispettiva competenza, hanno predisposto i modelli inerenti le istanze per le finalità di cui all'art. 38 co. 1 della LR 13/09, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e curato la coerenza con le casistiche ricorrenti per la presentazione delle pratiche edilizie. A questa attività ha partecipato anche la Sezione "Tecnico Giuridica" del Servizio I della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture. I modelli per la dichiarazione asseverata da parte del progettista utilizzano gli schemi e le relative modalità di compilazione già adottati dalla giunta regionale con atto n. 886 del 25 giugno 2004, appositamente integrati per le finalità di cui alla LR 13/2009.

Tenuto conto che, nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza, al fine di rappresentare la complessità del processo approntato e articolatamente descritto nelle premesse del presente atto, occorre porre attenzione agli aspetti di comunicazione e diffusione della iniziativa e a tale scopo il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale – Sezione II - ha predisposto una scheda descrittiva "Istanze on line- LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto) delle modalità di utilizzo delle soluzioni applicative rivolta a tutti i soggetti interessati, oltre a prevedere iniziative di informazione e formazione, da attivare a breve, nei confronti degli ordini professionali e degli uffici tecnici comunali.

Considerato infine che:

_ Le disposizioni di cui all'artt. 34 e 35, comma 1 della L.R. 13/09 hanno una validità limitata nel tempo (18 mesi) per cui il potere del Comune di cui al comma 3 dell'art. 33 della L.R. stessa, deve essere esercitato entro il termine massimo previsto dalla stessa disposizione normativa, cioè al fine di rispettare i principi di certezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa a tutela dei soggetti interessati;

_ Per le stesse finalità di cui sopra, tenuto anche conto della complessità delle procedure necessarie per mettere a disposizione degli enti locali e degli operatori del settore la procedura di gestione informatica di cui trattasi, si rende necessario stabilire che entro e non oltre il 31 dicembre 2009 (termine ultimo previsto per la fruibilità della procedura) le istanze di cui all'articolo 38 comma 1 della L.R. 13/09 possano essere presentate ai Comuni anche con modalità non telematica.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla giunta regionale di:

_ di approvare la procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 implementata sulla piattaforma informatica integrata VBG (Virtual Business Gate)- FED Umbria realizzati nell'ambito dell'egovernment regionale, illustrata nel presente Documento istruttorio e nella scheda descrittiva "Istanze on line- LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

_ di mettere a disposizione tale procedura informatica per tutti i Comuni della Regione Umbria, senza oneri a carico degli stessi;

_ di individuare il Consorzio Sir Umbria quale soggetto che provvederà all'attivazione della suddetta procedura informatica, in attuazione della Delibera dell'Assemblea dei soci del Consorzio SIR Umbria 28 settembre 2009, n.223, mettendola entro il 31 dicembre 2009 a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta;

_ di disporre che la richiesta di attivazione di tale procedura informatica deve essere inoltrata al Consorzio SIR Umbria;

_ di approvare i seguenti modelli standard, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

_ Modello A1: Istanza Denuncia di Inizio Attività (DIA) -(Allegato A) _ Modello A2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla DIA -(Allegato B) _ Modello B1: Richiesta di permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato (PEA) -(Allegato C) _ Modello B2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla PEA -(Allegato D) _ di stabilire che i Modelli di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente utilizzati ai fini della presentazione delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13;

_ di stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che la data di presentazione delle istanze è fissata nel primo giorno successivo all'invio telematico delle istanze stesse, data dalla quale decorrono i termini per gli aspetti disciplinati dagli articoli 18, comma 5 e 21 commi 1 e 3 della L.R.1/2004;

_ di stabilire che le istanze di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 possono essere presentate ai Comuni, anche con modalità non telematica, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, data entro cui dovrà essere garantita dal Consorzio SIR Umbria e dai Comuni la piena fruibilità della procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie medesime;

_ di stabilire che i documenti digitali trasmessi telematicamente devono essere conservati a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale, sia per quanto attiene l' archivio corrente che quello storico;

_ di stabilire che la Regione Umbria garantisce il coordinamento tra i Comuni, il Consorzio SIR Umbria e gli operatori di settore, nonché tra tutti i soggetti interessati e a tal fine individua quali strutture competenti il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale e il Servizio urbanistica ed espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, e il Servizio Informativo regionale della Direzione risorse finanziarie, umane e strumentali;

_ di incaricare il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale di coordinare le attività di comunicazione e diffusione dell'iniziativa sia sul sito istituzionale della Regione Umbria, sia attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

_ di stabilire, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della L.R. 13/2009- titolo II – Capo II, nel rispetto dei principi di correttezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa, che i Comuni che non hanno deliberato in merito agli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 33 della stessa Legge regionale, non possono più provvedervi;

_ di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterne copia ai Comuni e agli Ordini e Collegi professionali.

Perugia, li 13/10/2009 Gli istruttori

Modello A1

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA

Comune di

Protocollo

Provincia di

Pratica n.

Al Responsabile/Dirigente del competente Ufficio comunale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di _____

Oggetto: **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

Legge Regionale 18/02/2004 n°1 Artt. n°20-21 e successive modifiche ed integrazioni e Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, Titolo II, Capo II.

Il/i sottoscritto/i

Nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
Residente in _____ Prov. ____
Via/Loc. _____
E-mail _____

in qualità di _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN OGGETTO

DENUNCIA _____

L'INIZIO DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLE SEGUENTI OPERE

(Descrivere la tipologia delle opere in progetto con specifico riferimento alle disposizioni della L.R. 13/2009)

Note

Sull'unità immobiliare _____ (Specificare se: intero fabbricato e/o parte di fabbricato), ubicata _____

Censita ai vigenti:

Nuovo Catasto Terreni

Foglio	Particella

ovvero su immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano

Foglio	Particella	Sub

Al riguardo fa presente che le opere oggetto della presente denuncia, nonché gli interventi, le disposizioni connesse, i vincoli e gli adempimenti anche in materia di contributo di costruzione, sono specificati nella Dichiarazione asseverata e negli allegati elaborati progettuali richiesti dalle vigenti normative, di cui il/i sottoscritto/i ne ha/hanno preso visione, tutti sottoscritti dal progettista abilitato

Sig. _____
con sede in _____ prov. _____
Via/Loc. _____
Codice fiscale/P.IVA _____
E-mail _____
Iscritto all'albo/collegio de _____ della Prov. di _____ al n. _____

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

D I C H I A R A _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000

1. Di essere titolare _____ di diritti reali di godimento sull'immobile che consentono lo svolgimento dell'attività denunciata la

quale non pregiudica né contrasta con eventuali diritti di terzi , e ai sensi del comma 5 dell'art. 33, della L.R. 13/2009,
 che l'attività denunciata rispetta gli obblighi assunti con atto registrato e trascritto;

che l'attività denunciata non comporta il rispetto di obblighi assunti con atto registrato e trascritto.

(Qualora siano interessate aree o immobili pubblici dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'ente proprietario);

2. Che la situazione dell'immobile, o parte di esso, oggetto della presente denuncia, è legittima sotto il profilo urbanistico - edilizio ai sensi dell'art. 22 del R.R. n. 9/2008 e conforme alle risultanze del N.C.E.U. e che

l'edificio oggetto di intervento è esistente alla data del 31/3/2009;

per l'edificio oggetto di intervento i lavori sono stati ultimati alla data del 31/3/2009 e risulta accatastato alla data della presente denuncia;

3. Che l'immobile

non è stato oggetto di condono edilizio

è stato oggetto di condono edilizio definito con titolo in sanatoria n. _____ del _____;

4. Che l'immobile

non è oggetto di accertamento di conformità

è oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio definito con titolo in sanatoria n. _____ del _____;

5. Che il Direttore dei lavori è _____

con sede in _____ prov. _____

Via/Loc. _____

Codice fiscale/P.IVA _____

E-mail _____

Iscritto all'albo/collegio de _____ della Prov. di _____ al n. _____

6. Che per le opere oggetto della presente denuncia, le somme relative al contributo di costruzione come quantificate nel prospetto allegato alla allegata dichiarazione asseverata dal progettista:

sono state corrisposte in un'unica soluzione. (In questo caso vanno allegate le ricevute di avvenuto pagamento);

verranno corrisposte in modo rateale, nei termini previsti dalle vigenti norme in materia. (In questo caso vanno allegati: gli impegni alla rateizzazione; la ricevuta di avvenuto pagamento dell'acconto; la fideiussione a garanzia delle somme rateizzate)

7. Che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno realizzate in proprio, in riferimento alla convenzione n° _____ del _____;

8. di aver incaricato per la presentazione telematica della presente denuncia a norma degli artt. 45 e 65 del DGLS 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e secondo le modalità di cui all'art. 38 comma 1 della L.R. 13/2009, il progettista Sig. _____ Iscritto all'albo/collegio de _____ della Prov. di _____ al n. _____;

9. Di essere a conoscenza che il titolo abilitativo acquisito con la presente denuncia, decade con l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche in contrasto con lo stesso, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di quattro anni, ai sensi del comma 2, art. 21 della l.r. 1/2004.

Qualora l'immobile ricada in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42

SI RICHIEDE l'Autorizzazione ai fini paesaggistici e il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

SI RAPPRESENTA che l'Autorizzazione ai fini paesaggistici relativa alle opere oggetto della presente denuncia, è stata rilasciata in data _____ con il n. _____ ed è valida ed efficace (in questo caso va allegata l'autorizzazione).

SI IMPEGNA_____:

1. A trasmettere al Comune:
 - la comunicazione della data di ultimazione dei lavori congiuntamente alla documentazione attestante:
 - la regolarità contributiva
 - la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.e.i.
 - il certificato del Direttore dei lavori attestante la conformità delle opere rispetto al progetto presentato unitamente al certificato di collaudo, se dovuto;
 - la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate;
2. A che il Direttore dei lavori trasmetta al Comune, con apposito modulo almeno 3 giorni prima dell'inizio della realizzazione delle opere, la data di effettivo inizio dei lavori (ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.21 della L.R. 1/2004), il nominativo dell'impresa alla quale saranno affidati i lavori e i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Ad esporre sul luogo dei lavori la tabella prescritta dalla vigente normativa in materia;
4. A trasmettere agli organi competenti il piano di sicurezza del cantiere qualora necessari ai sensi della vigente normativa;
5. A chiedere ed ottenere l'occupazione del suolo pubblico quando le opere o il cantiere interessano lo stesso;
6. A dare comunicazione di apertura nuovo cantiere, prima dell'inizio lavori, all'Azienda Sanitaria Locale per le verifiche ed i provvedimenti di competenza;
7. A tenere in cantiere copia della denuncia con gli estremi della presentazione e della documentazione alla stessa allegata;
8. A richiedere il certificato di agibilità ai sensi della vigente normativa.

IL/I SOTTOSCRITTO/I RICHIED_____ CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DENUNCIA AVVENGANO PER VIA TELEMATICA TRAMITE LA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA _____

Luogo / Data

Proprietari /Aventi titolo

NOTE:

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di _____, titolare del trattamento, ai soli fini istituzionali in forma cartacea e/o informatica. Saranno conservati in modo sicuro e non comunicati e diffusi ad alcuno salvo nei casi previsti dalle norme vigenti.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale

ALLEGA_____:

- dichiarazione (Modello A2, come da Modello A allegato alla DGR 886/2004 aggiornato in base alla L.R. 13/2009) del progettista ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 1/2004 e elaborati progettuali come risulta dall'elenco allegato alla stessa dichiarazione (Elenco elaborati progettuali minimi di cui alla DGR 887/2004 come aggiornato in base alla L.R. 13/2009) contenente anche la dichiarazione in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie come previsto all'art. 17, comma 1 della L.R. 1/2004, nonché la quantificazione del contributo di costruzione;
- documentazione sul pagamento del contributo di costruzione;

- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € _____
- autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o documento comprovante tale titolo;

eventuali, nulla osta, permessi, autorizzazioni, depositi o altri atti di consenso comunque denominati, prescritti dalle vigenti normative in materia, come di seguito elencati:

documentazione per la richiesta di pareri necessari ai fini della definizione del procedimento:

richiesta di convocazione di conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri e assensi necessari ai fini della definizione del procedimento;

procura ad agire per nome e per conto degli aventi titolo;

Luogo / Data

Proprietari /Aventi titolo

Modello A2

COMUNE DI _____

Provincia di _____

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 20 e 21 della legge regionale n. 1 del 18/2/2004)

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e nome)

(Luogo di nascita)

(Data di nascita)

(Indirizzo)

(Telefono)

(e-mail)

in qualità di progettista abilitato/a iscritto/a _____
(Collegio od Ordine di appartenenza)

con il numero di iscrizione _____
codice fiscale _____

con riferimento alla Denuncia di Inizio Attività edilizia presentata da _____

in qualità di: proprietario/i avente/i titolo come da dichiarazione/documentazione allegata alla denuncia relativa ad interventi da eseguirsi in Fraz./Loc. _____

dopo aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver verificato:

- a) la strumentazione urbanistica comunale sia vigente che adottata;
- b) le norme immediatamente prevalenti del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato;
- c) le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale vigente;
- d) le previsioni dei piani di settore che hanno rilevanza sull'attività edilizia;
- e) le disposizioni di legge e le norme che hanno incidenza sull'attività edilizia;
- f) le disposizioni del Titolo II, Capo II della l.r. 26/6/2009, n. 13.

Accertato che l'immobile oggetto di intervento di recupero ampliamento

non è stato interessato da domanda di condono edilizio

è stato interessato da domanda di condono edilizio di cui (L. 47/85) (L. 724/94) (L.326/2003)

definito con titolo in sanatoria n. _____ del : _____;

Che l'immobile non è oggetto è oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio

definito con titolo in sanatoria n. _____ del : _____;

Che la situazione dell'immobile, o parte di esso, oggetto della presente denuncia, è legittima sotto il profilo urbanistico - edilizio ai sensi dell'art. 22 del R.R. n. 9/2008 e conforme alle risultanze del N.C.E.U. e che

l'edificio oggetto di intervento è esistente alla data del 31/3/2009;

per l'edificio oggetto di intervento i lavori sono stati ultimati alla data del 31/3/2009 e accertato alla data della denuncia di inizio attività;

Preso atto della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli rilasciata in data _____ a favore di _____

Anche sulla base della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli

DICHIARA

1. DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1.1 che l'intervento consiste in (descrizione sommaria dell'intervento) _____;

rientrante nella fattispecie prevista all'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 e precisamente, _____ come ulteriormente dettagliata negli elaborati progettuali descritti nell'allegato elenco;

1.2. che l'intervento rientra nella fattispecie prevista

all'art. 34, comma 1 della l.r. 13/2009:

tipologia unifamiliare o bifamiliare

tipologia diversa concernente un edificio di SUC non superiore a 350 mq. Indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

all'art. 36, comma 1 della l.r. 13/2009:

artigianale/industriale

servizi ad esclusione di quelli alberghieri ed extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita

2. CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO

2.1 che l'intervento :

è conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G./P. di F. approvato con _____, in data _____

interessa la zona omogenea o ambito _____ di cui all'articolo _____ delle N.T.A. del

P.R.G./P. di F.;

- è conforme al Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare agli artt. _____ che disciplinano la destinazione d'uso consentita;
- è conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale 3 novembre 2008, n. 9 ed al regolamento Edilizio comunale vigente per quanto compatibile con il Regolamento regionale stesso ai fini del calcolo delle volumetrie, delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;
- non è in contrasto con le prescrizioni del P.R.G./P. di F. o della variante al P.R.G./P. di F. adottato/adottata con atto del C.C. n. _____ in data _____;
- rispetta le prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato aventi carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale ed in particolare gli artt. _____ della normativa tecnica;

2.2 che l'intervento, ai fini delle modalità attuative dello strumento urbanistico generale:

- è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;
- non è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;
- è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ e relativa convenzione stipulata in data _____;
- ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 1/2004 è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo o del P.R.G., parte operativa, con previsioni planovolumetriche approvato con atto C.C. n. _____ in data _____;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della l.r. n. 1/2004 si allega apposita relazione tecnica dalla quale risulta che è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ il quale ha le caratteristiche richieste dal comma 6 dello stesso articolo;
- è effettuato, in assenza di Piano attuativo previsto come presupposto per l'edificazione, nei limiti ed alle condizioni previste al comma 3 dell'art. 44 della l.r. n. 1/2004;
- non è in contrasto con le prescrizioni del Piano attuativo o della variante al piano attuativo adottato con atto C.C. n. _____ in data _____;

2.3. Conformità alle disposizioni contenute al Titolo II, Capo II della l.r. 26/6/2009, n. 13

- l'edificio interessato dall'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al comma 2 dell'art. 33 della l.r. 13/2009;
 - l'edificio interessato dall'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti dal Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della l.r. 13/2009 (Atto Consiglio Comunale n. _____ del _____);
 - l'edificio interessato dall'intervento non è classificato come bene culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004;
 - l'edificio interessato dall'intervento, ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato "A" alla DGR n. 420/2007 è classificabile _____ e pertanto non rientra nei casi di esclusione previsti alla lettera h), comma 2 dell'art. 33 della l.r. 13/2009;
 - l'edificio interessato dall'intervento non ricade in zone omogenee o ambiti ove la normativa dello strumento urbanistico preclude espressamente la possibilità di realizzare ampliamenti di edifici o la ristrutturazione degli stessi che riguardi la completa demolizione e ricostruzione;
- l'edificio interessato dall'intervento alla data del 31/3/2009 ha conseguito il titolo abilitativo a sanatoria a seguito di condono edilizio accertamento di conformità;
- che le superfici oggetto di condono edilizio riguardano una superficie utile coperta pari a mq.

_____, la quale è sottratta agli ampliamenti previsti dal progetto;

che il Comune non ha stabilito limiti inferiori di ampliamento di edifici ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della l.r. 13/2009;

che il Comune ha stabilito limiti inferiori di ampliamento di edifici ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della l.r. 13/2009 pari a mq. _____ e che il progetto rispetta tali limitazioni;

gli strumenti urbanistici comunali non consentono, sul lotto di proprietà interessato dall'edificio oggetto di intervento, incrementi della Superficie utile coperta, come indicato negli elaborati del progetto medesimo;

l'incremento della superficie utile coperta previsto dal progetto non è cumulato con le possibilità di ampliamento consentite o realizzate ai sensi di norme regionali nelle zone agricole di tipo E ovvero in attuazione dell'art. 32 della l.r. 13/2009, come indicato negli elaborati del progetto medesimo;

l'incremento della superficie utile coperta previsto dal progetto è comprensivo delle possibilità di ampliamento residuali consentite dagli strumenti urbanistici o da norme regionali, comunque entro i limiti di ampliamento massimi consentiti dalla l.r. 13/2009, come indicato negli elaborati del progetto medesimo;

2.4 Con riferimento all'art. 34, commi 2 e 3 della l.r. 13/2009:

è stata effettuata la valutazione di sicurezza dell'edificio esistente ai sensi del punto 8.5 del D.M. 14/1/2008, per cui è prevista la contestuale esecuzione degli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica, come indicato negli elaborati di progetto;

non è stata effettuata la valutazione di sicurezza in quanto trattasi di edificio sismicamente adeguato per cui non sono necessari ulteriori interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica;

- l'intervento previsto dal progetto è realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, e comunque nel rispetto, di quanto previsto dalla DGR n. 1063 del 27/7/2009, per il fabbricato nel suo complesso;

2.5 Con riferimento all'art. 36 della l.r. 13/2009:

- gli interventi sono conformi al piano attuativo con previsioni planovolumetriche approvato con atto del Consiglio comunale n. _____ del _____
- l'intervento di ampliamento dell'edificio è realizzato contemporaneamente agli interventi di riqualificazione architettonica e ambientale dell'edificio esistente in conformità al piano attuativo di cui sopra, come previsto dagli elaborati di progetto;
- gli interventi prevedono le opere inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli artt. 9 e 15, comma 3, della L.R. 17/2008, come previsto dagli elaborati di progetto.

2.6 Con riferimento all'art. 37 della l.r. 13/2009:

Gli interventi garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni:

- sono migliorativi della qualità architettonica ed ambientale dell'edificio esistente;
- non superano l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico generale e attuativo;
- mantengono gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurano il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie di cui ai successivi punti 15 e 16 e sulle distanze minime stabilite dal Regolamento regionale 9/2008;
- rispettano le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche

di cui al successivo punto 5.

3. CONFORMITA' AI PIANI DI SETTORE

3.1 che l'intervento non è interessato da piani di settore;

10. che l'intervento è interessato dai seguenti piani di settore ed è conforme alle relative normative:

N O	SI	Individuazione piani di settore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano straordinario di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed approvato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29/10/1999;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11/6/1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed denominato <input type="checkbox"/> PAI (Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Tevere) approvato con _____, in data _____ <input type="checkbox"/> PS2 (Piano Stralcio Lago Trasimeno) e relative disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 918/2003 approvato con _____, in data _____ <input type="checkbox"/> PS3 (Piano Stralcio Lago di Piediluco) approvato con _____, in data _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano Area naturale protetta _____ di cui alla L.R. 3.3.1995 n. 9 approvato con _____ in data _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui alla L. 394/1991 approvato con _____ in data _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistema territoriale di interesse naturalistico e ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana di cui alla L.R. 29/10/1999, n. 29 modificata con l.r. 13/1/200 n. 4 approvato con _____ in data _____;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano comunale dei servizi di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 27/2000;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano urbano del traffico: piano generale, piani particolareggiati ed esecutivi o piani di dettaglio e piani di settore collaterali ed integrativi (art. 36 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, direttive ministeriali su supplemento G.U. n. 146 del 24.6.1995 e direttive regionali su S.O. BUR n. 27 del 4.6.1997);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano Urbano della mobilità di cui alla l.r. n.37/1998 e Delibera del Consiglio Regionale n. 351/2003
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano generale degli impianti pubblicitari e relativo regolamento comunale (art. 3 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste (l.r. n. 12 del 23/7/2003 e D.C.R. n. 309 del 16/7/2003);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano comunale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione (L.R. n. 13 del 23/7/2003; R.R. n. 12 del 27/10/2003 e atto di indirizzo D.G.R. n. 1505 del 16/10/2003);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale (L. 114 del 31/3/1998 l.r. n. 24 del 3/8/1999);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	alla classificazione acustica ed al Piano di risanamento acustico (Legge 26.10.1995 n. 447 e l.r. n. 8 del 6/6/2002);
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Programma di recupero urbano approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____ ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Programma integrato di intervento approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____ ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/1992;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano urbano complesso approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____ ai sensi della l.r. n. 13/1997;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto di quartiere di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altri piani di settore previsti da specifiche normative e Regolamenti Comunali (specificare) _____

4. CONFORMITÀ' IN MATERIA DI STANDARDS URBANISTICI

4.1 che l'intervento non comporta la modifica degli standard urbanistici

- 4.2 che l'intervento comporta la modifica degli standard urbanistici in quanto prevede insediamenti
 commerciali, direzionali, artigianali - industriali, turistico - produttivi, _____ per i quali i relativi standards urbanistici sono reperiti ed indicati negli elaborati progettuali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31/1997 dell'articolo 61, della legge regionale n. 27/2000 dell'art. _____ delle N.T.A. del P.R.G./P. di F. e di conseguenza:
- le relative aree sono state reperite in attuazione della convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____
- le relative aree sono state reperite in attuazione di atto d'obbligo come da schema allegato e relativo atto di assenso del Comune, che sarà debitamente registrato e trascritto
- le relative aree sono monetizzate in tutto in parte ai sensi dell'articolo 61, comma 7 della l.r. 27/2000 in conformità al provvedimento comunale n. _____ del _____ ed il relativo importo è versato tramite bollettino c/c postale in testato al Comune di _____ o versamento _____ per l'importo di € _____ allegato alla denuncia di inizio attività
- 4.3 che l'intervento non comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89;
- 4.4 che l'intervento comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89 la cui consistenza risulta valutata ed individuata negli elaborati progettuali

DICHIARA ALTRESÌ

5. IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA TECNICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA:

5.1 (Normativa sismica)

- che l'intervento non rientra nelle disposizioni di cui alla Parte II, Capi I e IV del D.P.R. 380/2001 in quanto non sono previste opere sulle parti strutturali;
- che essendo previste opere sulle parti strutturali:
- si provvederà, prima dell'inizio dei lavori, ai conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 1 del 18/2/2004 nonché della Parte II, Capi I e IV del D.P.R. n. 380/2001
- si allega la documentazione ai fini di quanto previsto dall'art. 40 della l.r. 1/2004 come da elenco allegato;

5.2 (Sicurezza degli impianti)

- che l'intervento non riguarda gli impianti di cui alla Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001;
- che l'intervento riguarda anche gli impianti di cui alla Parte II, Capo V, del D.P.R. 380/2001 e le opere saranno eseguite in conformità alla relativa normativa;
- che l'intervento è soggetto al deposito del progetto dell'impianto ai sensi dell'articolo 110 del D.P.R. 380/2001 relativamente alle fattispecie di cui
- all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 6/12/1991, n. 447
- all'art 107 del D.P.R. 380/2001
- e precisamente _____
- _____
- _____

e pertanto se ne allega duplice copia redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;

5.3 (Contenimento dei consumi energetici)

- che l'intervento non interessa il sistema di riscaldamento;
- che l'intervento interessa anche il sistema di riscaldamento il quale sarà eseguito in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Capo VI del D.P.R. n. 380/2001 ed al progetto che si allega quale deposito ai sensi dell'articolo 125 della normativa medesima;
- che non sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto non è necessario effettuare le verifiche relative al risparmio energetico;
- che sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto si allega alla presente la documentazione progettuale relativa al risparmio energetico dalla quale risultano rispettati i limiti previsti dalla normativa (art. 125 del D.P.R. 380/2001);
- che l'intervento comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. n. 1/2004

come da documentazione allegata;

5.4 (Norme di sicurezza antincendio)

- che l'intervento non è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco;
- che l'intervento è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco e che per lo stesso ne consegue l'obbligo del certificato Prevenzione Incendi e a tali fini si allega il relativo parere n. _____ in data _____;

ovvero

- si trasmette al Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. n. 1 del 18/2/2004, la documentazione necessaria come da elenco allegato per acquisire il relativo parere.
- che l'intervento ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza: ISPESL (ex ENPI), UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive CEE relative ad opere ed impianti tecnologici e di conseguenza saranno rispettate le relative disposizioni.

6. IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLE NORME IGIENICO - SANITARIE:

6.1 che l'intervento rispetta:

- le norme relative alla igienicità e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro ai sensi del R.D. n. 1265/34, del D.M. 5/7/1975, le disposizioni di cui al Titolo V della l.r. n. 1 del 18/2/2004, nonché le relative norme regolamentari comunali come risulta dalle specifiche verifiche indicate negli elaborati progettuali;
- ai fini di cui sopra si allega il parere n. _____ in data _____ della ASL/ARPA per la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;
- ai fini di cui sopra si richiede al Comune di acquisire il parere della ASL/ARPA per la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;

6.2 che trattandosi di intervento di edilizia residenziale sono rispettati i requisiti igienico -sanitari previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 1265/34 – D.M. 5/7/1975 e Titolo V della l.r. n. 1/2004 – Norme regolamentari comunali) ed in particolare:

- le altezze di ciascun locale rispondono ai requisiti previsti;
- le dimensioni di ciascun locale/del monolocale rispondono ai requisiti previsti;
- il rapporto aeroilluminante in ciascun locale risponde ai requisiti previsti;
- l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 e ne rispetta le relative condizioni e limitazioni;
- l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 viene allegato il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004; si richiede di acquisire il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004;
- l'intervento ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale ed è conforme alla relativa normativa R.D. n. 1265/1934, D.P.R. n. 285/1990, art. 28 L.n. 166/2002;
- l'intervento non ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale

7. CONFORMITÀ IN ORDINE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 7.1 che l'intervento non è soggetto alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;
- 7.2 che l'intervento è conforme alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;

8. SUSSISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

8.1 che l'intervento non incide sulle dotazioni infrastrutturali

8.2 che l'intervento incide sulle dotazioni infrastrutturali e di conseguenza:

- le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità alla convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____
- le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità a quanto indicato nei relativi elaborati di progetto sulla base dell'atto d'obbligo sottoscritto in data _____ e registrato _____

altro (specificare) _____

9. FATTIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI E TECNOLOGICI

9.1 che l'intervento non incide sui collegamenti;

9.2 che l'intervento incide sui collegamenti ed è fattibile in quanto:

è compatibile con il regolamento comunale degli acquedotti e con il regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

è compatibile con i necessari collegamenti alle reti elettriche, telefoniche, del gas e telecomunicazioni;

9.3 che il sistema di smaltimento acque bianche e nere:

non subisce modifiche in quanto le opere non comportano incremento del carico di utenza e il sistema di smaltimento è adeguato ai sensi di legge;

subisce modifiche essendo previsto incremento del carico si tratta di nuovo scarico ed in conseguenza saranno espletate tutte le incombenze per l'adeguamento dello scarico che avverrà mediante:

allaccio alla pubblica fognatura

dispersione nel terreno come da progetto allegato;

altro come da progetto allegato;

- al riguardo allega le presenti autorizzazioni o pareri

9.4 che l'approvvigionamento idrico ad uso potabile avviene attraverso:

acquedotto pubblico altra fonte con giudizio di potabilità della A.S.L. (specificare) _____

COMUNICA E ATTESTA

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DI IMPATTO AMBIENTALE

10.1 che gli interventi non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 11/98 per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/2006 come indicato nella DGR 806/2008

che essendo soggetti a valutazione d'impatto ambientale sono stati sottoposti alla relativa procedura sensi della l.r. n. 11/98 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ rientrando l'intervento nella seguente tipologia allegato A _____ allegato B _____;

10.2 che gli interventi non sono soggetti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97e s.m.i.;

che sono soggetti a valutazione d'incidenza e gli stessi sono stati sottoposti alla relativa procedura ai sensi del D.P.R. 357/97 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ in quanto:

interessano siti di interesse naturalistico (siti Natura 2000) di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000;

interessano gli impianti di cui all'articolo 22, comma 6 della l.r. 27/2000;

che gli interventi interessano siti di interesse naturalistico di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000 ma gli stessi sono esclusi dalla valutazione di incidenza in quanto concernenti le seguenti fattispecie previste (DGR 613/2004, DGR 812/2006 e DGR 1274/2008):

11. VINCOLO IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI D.LGS. 42/2004

11.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

non ricade in area assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del

decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

- ricade in area o immobile assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e di essere in possesso dell'approvazione/autorizzazione n. _____ del _____ che si allega in copia;
- si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. n.1/2004 di acquisire il nulla osta allegando la documentazione necessaria come da elenco;

11.2 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

- non ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
- ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui all'art. 136 all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ma l'intervento previsto è riconducibile a *manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o opere interne* che non altera in alcun modo lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio;
- ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui all'art. 136 all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; a tali fini:
- si allega la prescritta autorizzazione rilasciata dal _____
in data _____ prot. n. _____;
ovvero
- si richiede la preventiva autorizzazione e si allega la documentazione necessaria come da elenco.

12. AMBITI DI TUTELA DI CUI ALLA L.R. N. 27/2000

12.1 che l'intervento interessa:

N O	SI	Individuazione ambito di tutela
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i siti di interesse naturalistico (art. 13 l. r. 27/2000) carta n. 8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 l. r. 27/2000) carta n. 9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 l. r. 27/2000) carta n. 11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	aree boscate di cui all'articolo 15 della l.r. n. 27/2000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le aree contigue alle aree naturali protette (art. 17, co. 3 l.r. 27/2000) carte nn. 12 e 13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i centri storici (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'architettura religiosa o militare (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gli elementi del paesaggio antico (art. 29 l.r. 27/2000) carte n. 25, 26 e 28
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico

ed in conseguenza:

- si allega la copia del parere espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;
- ovvero*
- si richiede di acquisire, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, il parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

12.2 che l'intervento non interessa ambiti di crinale e sommità di rilievi disciplinati come in edificabili dal PRG, parte strutturale in conformità al PUT ed al PTCP (art. 25, comma 2, lettera a) l.r. 27/2000);

13. ALTRI AMBITI DI SALVAGUARDIA

o che l'intervento interessa:

NO	SI	Individuazione ambito di tutela
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali (<i>specificare</i>)

	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	opere di cui al comma 4 dell'art. 10 della l.r. n. 9/1995 negli ambiti delle aree naturali protette, fino all'entrata in vigore del relativo piano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	terreni gravati dagli usi civici disciplinati dalla L. 16/6/1927, n. 1776

ed in conseguenza:

si allega copia dell'assenso/del nulla osta espresso dagli Enti o Amministrazioni competenti:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

ovvero

si richiede di acquisire, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, l'assenso/nulla osta degli organi competenti allegando la documentazione necessaria come da elenco;

- che l'intervento non interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000;
- che l'intervento interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000 e rispetta la condizione prevista al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 27/2000;

14. RISCHIO TERRITORIALE E AMBIENTALE

- che l'immobile oggetto della presente denuncia rientra nelle disposizioni di cui:

NO	SI	Individuazione normativa di riferimento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23, art. 16 L.R. 29/84)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	all'art. 47 l.r. 27/2000 (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	all'art. 48 l.r. 27/2000 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	all'art. 52 l.r. 27/2000 e s.m.i. (Inquinamento elettromagnetico e luminoso)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	all'art. 53 l.r. 27/2000 (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera)

ed in conseguenza:

si dichiara che l'intervento rispetta le relative normative

si allega copia dei prescritti nulla – osta rilasciati da:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

ovvero

si richiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, l'acquisizione dei prescritti nulla – osta degli organi competenti allegando la documentazione necessaria come da elenco.

15. VINCOLO FERROVIARIO

15.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia rientra nelle disposizioni di cui al vincolo:

Ferroviario (DPR 753/80; D.M. 6/7/82; art. 35 l.r. n. 27/2000)

ed in conseguenza si allega copia della deroga rilasciata in data _____ n. _____ da _____

si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2004 l'acquisizione della deroga allegando la documentazione necessaria come da elenco;

16. NORME DI TUTELA DELLA RETE STRADALE

32507.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

non rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui agli artt.34 e 65 della l.r. n. 27/2000

ovvero

rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui all'art.34 della l.r. n. 27/2000 all'art. 65 della l.r. 27/2000 ed in conseguenza:

si dichiara la presenza dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____

_____ che si allega;
 si dichiara che l'intervento non è sottoposto a specifica autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada in quanto _____

si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2004 l'acquisizione della specifica autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada allegando la documentazione necessaria come da elenco;

16.2 che l'intervento non riguarda opere di carattere viario ed escursionistico.

16.3 che l'intervento riguarda opere di carattere viario ed escursionistico ed è conforme alle disposizioni della legge regionale 16/12/1997, n. 46 e relativo regolamento viario comunale in attuazione della D.G.R. n. 389 del 23/3/1999, nonché della l.r. 2 giugno 1992, n. 9 e relativo disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. n. 1254 del 22/8/1999.

17. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

17.1 che l'intervento non interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

17.2 che l'intervento interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

CON RIFERIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SI ATTESTA:

L'intervento oggetto della presente denuncia non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004;

L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 5 della l.r. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento del contributo ridotto ai sensi dell'art. 26, commi 2 3 e 4 della l.r. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento del contributo di costruzione di cui al Titolo III della l.r. n. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

Stante quanto precede, dal punto n. 1 al punto n. 17, il/la sottoscritt..., consapevole della qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità che assume ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 del T.U. e delle sanzioni, anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente e la redazione del progetto:

ASSEVERA

che per l'intervento in oggetto ricorrono tutte le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. n. 1/2004 e che conseguentemente la Denuncia di Inizio Attività costituisce titolo abilitativo alla esecuzione delle opere decorsi i termini di cui all'art. 21, commi 1, 3 e 4 o di cui all'articolo 22, comma 8 e senza che, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, sia stato notificato l'ordine di non effettuare l'intervento, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 21. Resta comunque l'obbligo della sospensione della decorrenza dei termini per la formazione del titolo abilitativo nel caso in cui trovi applicazione la misura di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 7 della l.r. n. 1/2004.

NOTE:

(Luogo e data)

(Firma del tecnico)

ELABORATI PROGETTUALI MINIMI A CORREDO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI AGLI ARTTT. 20 E 21 DELLA L.R. 1/2004 PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II, CAPO II DELLA L.R. 26/6/2009, N. 13

•	planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dagli interventi aggiornata dal progettista, per un raggio di almeno 200 ml e copia del certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto di intervento di data non anteriore a 3 mesi o accompagnato da autocertificazione di aggiornamento
•	planimetria relativa all'estratto del PRG/P. di F. vigente e adottato
<input type="checkbox"/>	planimetria estratta dall'eventuale strumento attuativo con l'indicazione degli elementi significativi ed indispensabili per la redazione del progetto (fili fissi, massimo ingombro, distacchi, consistenza planovolumetrica e destinazioni d'uso ammesse)
•	planimetria nel rapporto 1:500 contenente l'indicazione:
-	degli elementi necessari a determinare l'esatta ubicazione delle opere da realizzare, con l'indicazione dei limiti delle eventuali diverse previsioni del PRG/P.di.F. che interessino l'area oggetto di intervento
-	delle distanze delle opere da realizzare rispetto ai confini e/o fabbricati limitrofi
-	delle larghezze stradali e delle principali quote altimetriche sia naturali che di progetto riferite ad un caposaldo certo
-	dell'ubicazione, del numero e delle specie delle alberature esistenti
-	della sistemazione di progetto dell'area scoperta, con le relative opere di arredo urbano da realizzare compresi schemi grafici dei particolari costruttivi in scala 1:200
-	delle alberature da impiantare, con specifico riferimento alla fattispecie prevista al comma 6 dell'art. 61 della l.r. n. 27/2000
-	degli spazi o superfici finalizzati al reperimento di eventuali standards di verde e parcheggio con relativi computi analitici (calcolo e verifica superfici reperite)
-	delle modalità di accesso e di fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici inclusa l'indicazione del diritto qualora sia previsto l'utilizzo di aree non pubbliche
-	delle piante di olivo presenti nell'area di pertinenza dell'intervento
•	piante dell'edificio/opera in progetto, nel rapporto 1:100, adeguatamente quotate al fine di valutare volumi e superfici, inerenti in caso di edificio, tutti i piani con la relative destinazioni d'uso, sia dei singoli vani che delle unità immobiliari, nonché della copertura. Qualora l'opera sia ubicata in prossimità di strade o nei centri abitati, dove l'edificazione è continua, le planimetrie del piano seminterrato e del piano terreno dovranno indicare l'allineamento stradale, la posizione sia planimetrica che altimetrica, di tutte le opere pedonabili, carrabili e di sistemazione esterna. Per ciascun vano o locale oltre alla funzione dovrà essere indicata la superficie netta
•	prospetti dell'edificio/opera in progetto, in rapporto non inferiore a 1:100 riportanti le quote essenziali. Qualora l'opera sia localizzata in maniera continua ad uno o più fabbricati, deve essere riportata l'indicazione dell'esistenza dei fabbricati limitrofi con relativo ingombro e delle eventuali caratteristiche architettoniche particolari
•	due sezioni significative e quotate dell'edificio/opera in progetto, nel rapporto non inferiore a 1:100, di cui, in caso di edificio, almeno una in corrispondenza della scala ed una nel senso parallelo alle pendenze del tetto, comprendenti il profilo del terreno naturale e di quello a sistemazione ultimata estese fino ai punti di intersezione dei profili naturali con quelli di progetto e/o delle aree contermini di proprietà di soggetti terzi
•	disegni relativi alle opere per lo smaltimento dei rifiuti liquidi (bianchi e neri); qualora manchi la fognatura deve essere indicato il progetto dell'impianto di smaltimento conforme alle disposizioni della normativa vigente corredato dei necessari nulla osta degli enti preposti
•	scheda tecnica riassuntiva da cui risultino, anche in applicazione del Titolo II, Capo II della l.r. 13/2009:
-	i dati relativi alle prescrizioni o limitazioni poste dal PRG/P. di F., dal piano attuativo e dai piani di settore con le indicazioni progettuali che dimostrino il rispetto di dette prescrizioni o limitazioni interessanti l'area/edificio oggetto di intervento
-	la superficie del lotto con il computo della parte edificabile
-	calcoli analitici della volumetria e/o della superficie coperta e/o della superficie utile coperta consentite nel

		lotto e quelle da realizzare
	-	la superficie degli spazi destinati a standard urbanistici per parcheggio e verde pubblico e privato con dimostrazione del rispetto dei limiti posti dallo strumento urbanistico generale o attuativo o dalla normativa regionale
	-	il numero degli alloggi, la relativa superficie utile abitabile e la superficie non residenziale
	-	la superficie destinata ad attività commerciali, direzionali, produttive
	-	il numero dei posti letto previsti nelle attività turistico-produttive
	-	i dati relativi ai materiali ed alle tecniche ai fini dell'efficienza energetica da perseguire in attuazione della DGR 1063 del 27/7/2009
	•	documentazione fotografica della zona o degli immobili interessati dalle opere nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, con i punti di presa indicati in apposita planimetria
	•	<p>relazione tecnica descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione e per l'inserimento nel contesto esistente, della qualità di materiali da rivestimento o di parametro esterno, nonché degli allacci ai servizi (scarico delle acque bianche e nere, approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, gas-metano con eventuali schemi grafici delle reti e dei relativi allacci). La relazione dovrà illustrare, ove necessario le valutazioni effettuate dal progettista affinché il progetto risulti conforme alla normativa comunale o sovraordinata</p> <p>Con l'esclusione dei casi previsti dall'art. 33, comma 2, let. h) della l.r. 13/2009 e in attuazione della D.G.R. 420/2008, la relazione deve inoltre contenere l'analisi degli elementi costruttivi e decorativi che caratterizzano l'edificio, la classificazione dell'edificio e deve descrivere gli interventi da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a restauro • la documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio • la relazione sullo stato di conservazione dell'edificio e sulle tecniche di intervento che si intende eseguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.
	•	Relazione geologica ed idraulica
	<input type="checkbox"/>	elaborato contenente lo stato attuale dell'immobile, indicante con diversa colorazione le demolizioni e le nuove costruzioni nonché e gli scavi e i riporti di terreno, nonché le modalità di trattamento delle terre e rocce da scavo ai sensi della DGR n. 1064 del 27/7/2009
	<input type="checkbox"/>	documentazione relativa al progetto acustico dell'edificio in base alle norme regolamentari di cui all'art. 15 della l.r. 8/2002
	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione, relazione ed elaborati grafici o illustrativi relativi alla dimostrazione del rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
	<input type="checkbox"/>	Schema di atto d'obbligo ai fini della locazione a canone concordato di alloggi ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della l.r. 13/2009
	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 (in caso di interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo ex D.Lgs. 42/2004)
	<input type="checkbox"/>	Relazione nella quale sono evidenziate le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento progettato (art. 4, comma 6, secondo periodo della l.r. 1/2004) (In caso di interventi negli ambiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 1 del 18/2/2004)
	<input type="checkbox"/>	calcolo relativo alla monetizzazione delle aree per standard urbanistici
	<input type="checkbox"/>	documentazione progettuale relativa agli impianti ed al contenimento dei consumi energetici ai sensi delle vigenti normative (Nei casi previsti dalla normativa tecnica in materia di sicurezza degli impianti)

Elenco eventuali altri allegati:

_____ (Luogo e data)

_____ (Firma del tecnico)

Modello B1

**PROCEDIMENTO EDILIZIO ABBREVIATO
PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Comune di

Protocollo

Provincia di

Pratica n.

Al Responsabile/Dirigente del competente Ufficio comunale, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di _____

Oggetto: **RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CON PROCEDIMENTO EDILIZIO ABBREVIATO**
Legge Regionale 18/02/2004 n°1 artt. n° 17-18 e successive modifiche ed integrazioni e Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, Titolo II, Capo II.

Il/i sottoscritto/i

Nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

Residente in _____ Prov. ____

Via/Loc. _____

E-mail _____

in qualità di _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN OGGETTO

CHIEDO _____

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
mediante Procedimento Edilizio Abbreviato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2004 relativamente alle seguenti opere
(Descrivere la tipologia delle opere in progetto con specifico riferimento alle disposizioni della L.R. 13/2009)

Note

Sull'unità immobiliare _____ (Specificare se: intero fabbricato e/o parte di fabbricato), ubicata in _____

Censita ai vigenti:

Nuovo Catasto Terreni

Foglio	Particella

ovvero su immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano

Foglio	Particella	Sub

Al riguardo fa presente che le opere oggetto della presente richiesta, nonché gli interventi, le disposizioni connesse, i vincoli e gli adempimenti anche in materia di contributo di costruzione, sono specificati nella Dichiarazione asseverata e negli allegati elaborati progettuali richiesti dalle vigenti normative, di cui il/i sottoscritto/i ne ha/hanno preso visione, tutti sottoscritti dal progettista abilitato

Sig. _____
con sede in _____ prov. _____

Via/Loc. _____

Codice fiscale/P.IVA _____

E-mail _____

Iscritto all'albo/collegio de _____ della Prov. di _____ al n. _____

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

D I C H I A R A _ _
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000

11. Di essere titolare ___ di diritti reali di godimento sull'immobile che consentono lo svolgimento dell'attività denunciata la quale non pregiudica né contrasta con eventuali diritti di terzi, e ai sensi del comma 5 dell'art. 33, della L.R. 13/2009,

che l'attività denunciata rispetta gli obblighi assunti con atto registrato e trascritto;

che l'attività denunciata non comporta il rispetto di obblighi assunti con atto registrato e trascritto.

(Qualora siano interessate aree o immobili pubblici dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'ente proprietario);

12. Che la situazione dell'immobile, o parte di esso, oggetto della presente richiesta, è legittima sotto il profilo urbanistico - edilizio ai sensi dell'art. 22 del R.R. n. 9/2008 e conforme alle risultanze del N.C.E.U. e che

l'edificio oggetto di intervento è esistente alla data del 31/3/2009;

per l'edificio oggetto di intervento i lavori sono stati ultimati alla data del 31/3/2009 e accatastato alla data della presente richiesta;

13. Che l'immobile

non è stato oggetto di condono edilizio

è stato oggetto di condono edilizio definito con titolo in sanatoria n. _____ del _____;

14. Che l'immobile

non è oggetto di accertamento di conformità

è oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio definito con titolo in sanatoria n. _____ del _____;

15. Che per le opere oggetto della presente richiesta, le somme relative al contributo di costruzione come quantificate nel prospetto allegato alla allegata dichiarazione asseverata dal progettista:
 sono state corrisposte in un'unica soluzione. (In questo caso vanno allegate le ricevute di avvenuto pagamento);
 verranno corrisposte in modo rateale, nei termini previsti dalle vigenti norme in materia. (In questo caso vanno allegati: gli impegni alla rateizzazione; la ricevuta di avvenuto pagamento dell'acconto; la fideiussione a garanzia delle somme rateizzate)
16. Che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno realizzate in proprio, in riferimento alla convenzione n° _____ del _____;
17. Che ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della L.R. 13/2009:
a) l'edificio oggetto di intervento è costituito da meno di otto alloggi;
b) l'edificio oggetto di intervento è costituito da n. _____ alloggi (8 o più alloggi);
18. di aver incaricato per la presentazione telematica della presente richiesta a norma degli artt. 45 e 65 del DGLS 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e secondo le modalità di cui all'art. 38 comma 1 della L.R. 13/2009, il progettista Sig. _____ Iscritto all'albo/collegio de _____ della Prov. di _____ al n. _____;
19. Di essere a conoscenza che il titolo abilitativo acquisito con la presente richiesta, decade con l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche in contrasto con lo stesso, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di quattro anni, decorrenti dalla data di cui al comma 5, art. 18 della l.r. 1/2004.

Qualora l'immobile ricada in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42:

SI RAPPRESENTA che l'Autorizzazione ai fini paesaggistici relativa alle opere oggetto della presente richiesta, è stata rilasciata in data _____ con il n. _____ ed è valida ed efficace (in questo caso va allegata l'autorizzazione).

SI IMPEGNA_____:

9. A trasmettere al Comune:
- la data dell'effettivo inizio dei lavori, almeno 3 giorni prima dell' inizio della realizzazione delle opere, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa alla quale saranno affidati i lavori e i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - la comunicazione della data di ultimazione dei lavori congiuntamente alla documentazione attestante:
 la regolarità contributiva
 la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.e.i.
 - il certificato del Direttore dei lavori attestante la conformità delle opere rispetto al progetto presentato unitamente al certificato di collaudo, se dovuto;
 - la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate;
10. Ad esporre sul luogo dei lavori la tabella prescritta dalla vigente normativa in materia;
11. A trasmettere agli organi competenti il piano di sicurezza del cantiere qualora necessari ai sensi della vigente normativa;
12. A chiedere ed ottenere l'occupazione del suolo pubblico quando le opere o il cantiere interessano lo stesso;
13. A dare comunicazione di apertura nuovo cantiere, prima dell'inizio lavori, all'Azienda Sanitaria Locale per le verifiche ed i provvedimenti di competenza;
14. A tenere in cantiere copia della richiesta con gli estremi della presentazione e della documentazione alla stessa allegata;
15. A richiedere il certificato di agibilità ai sensi della vigente normativa;
16. Trattandosi di edificio costituito da n.8 o più alloggi, come previsto dalla convenzione del Piano attuativo approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.R. 13/2009, ovvero con atto d'obbligo registrato e trascritto prima dell'inizio dei lavori, a locare a canone concordato almeno il 50% delle unità abitative ai sensi della L. 431/1998, per

almeno 8 anni.

IL/I SOTTOSCRITTO/I RICHIED_____ CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE RICHIESTA AVVENGANO PER VIA TELEMATICA TRAMITE LA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA _____

Data

Proprietari /Aventi titolo

NOTE:

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di _____, titolare del trattamento, ai soli fini istituzionali in forma cartacea e/o informatica. Saranno conservati in modo sicuro e non comunicati e diffusi ad alcuno salvo nei casi previsti dalle norme vigenti.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale

ALLEGATA_____ :

- 16** dichiarazione (Modello B2, come da Modello B allegato alla DGR 886/2004 aggiornato in base alla L.R. 13/2009) del progettista ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2004 e elaborati progettuali come risulta dall'elenco allegato alla stessa dichiarazione (Elenco elaborati progettuali minimi di cui alla DGR 887/2004 come aggiornato in base alla L.R. 13/2009), contenente anche la dichiarazione in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie come previsto all'art. 17, comma 1 della L.R. 1/2004, nonché la quantificazione del contributo di costruzione;
- 10** documentazione sul pagamento del contributo di costruzione:
- _____
- _____
- 12** ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € _____;
- 11** certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio attestante almeno la classe "B" di cui al disciplinare tecnico approvato con DGR 581 del 27/4/2009;
- 12** autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o documento comprovante tale titolo;

eventuali, nulla osta, permessi, autorizzazioni, depositi o altri atti di consenso comunque denominati, prescritti dalle vigenti normative in materia, come previsto al comma 1, secondo periodo dell'art. 18 della L.R. 1/2004, come di seguito elencati:

ricevuta di versamento dell'importo relativo alla monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate (art. 60, comma 5 della L.R. 27/2000 e art. 37, comma 2 della L.R. 13/2009);

atto d'obbligo di cui al punto 8 del "si impegna" sopra riportato;

procura ad agire per nome e per conto degli aventi titolo;

Luogo/ Data

Proprietari /Aventi titolo

ALLEGATO E

Istanze on line – L.R. 13/2009

Applicazione della norma di riferimento

I procedimenti amministrativi individuati sono:

· **Denuncia di Inizio Attività' (DIA):**

L'istanza è composta dalla Denuncia di Inizio Attività e da tutti i suoi allegati (ivi compresa la Dichiarazione del tecnico progettista);

· **Procedimento Edilizio Abbreviato (PEA):**

L'istanza è composta dalla Richiesta del permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato e da tutti i suoi allegati (ivi compresa la dichiarazione del tecnico progettista);

La regione ha approvato i seguenti modelli standard **obbligatori per tutti i Comuni** della regione:

Modello A1: Istanza di Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Modello A2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla DIA

Modello B1: Richiesta di permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato (PEA)

Modello B2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla PEA

Le modalità ammesse di trasmissione telematica dell'istanza sono, in entrambi i procedimenti:

· sistema di gestione del procedimento del Comune;

· posta elettronica certificata (PEC);

Pertanto gli interessati devono:

1. utilizzare, via Internet, il servizio online di gestione del procedimento del Comune a cui l'istanza (DIA o PEA) va presentata;

o, in alternativa:

2. predisporre la pratica edilizia (istanza) in formato digitale e trasmetterla tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune a cui l'istanza (DIA o PEA) va presentata;

L.R. n.13/2009 - Art. 38

(Disposizioni applicative)

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all'articolo 35 sono consentiti esclusivamente con

procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con **denuncia di inizio attività**, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. **L'istanza è trasmessa al comune con modalità telematica** tramite il **sistema di gestione del procedimento** del comune medesimo o, in alternativa, con **posta elettronica certificata**.

...omissis

Come effettuare la trasmissione telematica dell'istanza utilizzando il servizio on line di gestione del procedimento del Comune

Accedere al servizio

Il Comune fornisce il **servizio online** che guida ed accompagna l'utente durante le fasi di preparazione dell'istanza e permette la sua trasmissione telematica al SUE; è composto da una sequenza fissa di step composti da una o più pagine di seguito descritti (**SERVIZIO ON LINE**).

Questo servizio è raggiungibile attraverso le pagine del sito web del Comune a cui l'istanza va presentata.

Per accedere alla **zona riservata** delle pagine che compongono il servizio è necessaria l'**autenticazione informatica** da parte di coloro (il tecnico professionista e il/i proprietari o aventi titolo) che preparano e presentano l'istanza.

Lo **strumento di autenticazione** informatica messo a disposizione di tutti gli utilizzatori del servizio è il sistema FED Umbria a cui occorre preventivamente accreditarsi seguendo la procedura di seguito descritta (**SEZIONE FEDUmbria**).

Le dotazioni necessarie

Per utilizzare il servizio, oltre ad essere autenticati in FEDUmbria, occorre dotarsi di: · **Computer con collegamento ad internet e un web browser:** e' opportuno essere

dotati di una linea ADSL perché i documenti elettronici che compongono l'istanza possono raggiungere dimensioni considerevoli (alcuni MegaByte). Il tempo di invio è tanto minore quanto più è elevata la banda a disposizione in uscita.

· **Dispositivo di firma digitale almeno da parte del tecnico professionista** per sottoscrivere i documenti informatici / elaborati tecnici di propria competenza che compongono l'istanza. Questi elaborati devono essere in formato PDF.

· **Scanner** per digitalizzare i documenti analogici, cioè detenuti in forma cartacea, da allegare all'istanza.

· **Programma per produrre in formato .pdf i documenti elettronici da sottoporre a firma digitale.** Questo software per la produzione di PDF è disponibile in diverse versioni ed è facilmente reperibile da Internet in forma gratuita.

Sottoscrivere l'istanza

Il servizio propone **due modalità alternative di sottoscrizione** a seconda della disponibilità o meno del **dispositivo di firma digitale** da parte del proprietario/avente titolo.

Tali modalità tengono anche conto del fatto che **l'istanza può essere sottoscritta da persona diversa** dal proprietario/avente titolo, mediante una procura rilasciata nelle forme di legge, ad esempio, al tecnico professionista, ad uno tra più proprietari / aventi titolo o ad altro soggetto. (*Il documento comprovante la procura deve essere allegato all'istanza*)

A - Tramite dispositivo di firma digitale

La sottoscrizione avviene senza l'ausilio del sistema online, la firma digitale va apposta sul **documento elettronico** (Modello A1 per DIA, Modello B1 per PEA) **precedentemente compilato** e scaricato dal sistema. Questo documento elettronico in formato PDF, una volta firmato digitalmente da tutti i sottoscrittori, va quindi inoltrato al sistema.

Questa modalità è utilizzabile quando si verificano le **seguenti ipotesi**:

1. Il tecnico progettista ha avuto mandato ad agire per nome e per conto del proprietario/avente titolo.

Tutte le operazioni previste dal sistema sono eseguite dal tecnico progettista.

Il tecnico progettista firma digitalmente l'istanza e ne compie la trasmissione telematica.

REQUISITI: Il tecnico progettista deve essere autenticato da **FED Umbria**, e **deve** disporre di dispositivo di **firma digitale**. Il proprietario/avente titolo deve aver dato procura al tecnico progettista.

2. Il tecnico progettista ha avuto incarico di trasmettere telematicamente l'istanza sottoscritta dal proprietario/avente titolo.

Tutte le operazioni previste dal sistema sono eseguite dal tecnico progettista.

L'istanza compilata e scaricata dal sistema in formato PDF da parte del tecnico progettista, viene firmata digitalmente da parte di tutti i proprietari/aventi titolo. Il tecnico progettista poi ne compie la trasmissione telematica.

REQUISITI: **Il tecnico progettista** deve essere autenticato da **FED Umbria**, e **deve disporre di dispositivo di firma digitale**. **Tutti i sottoscrittori** dell'istanza devono possedere il **dispositivo di firma digitale**, non è necessaria la loro autenticazione in FED Umbria. Nell'istanza occorre dichiarare (tramite spunta dell'ipotesi già prevista) la circostanza dell'incarico.

B - Tramite l'autenticazione informatica del sistema

Il Modello A1 (DIA) o B1 (PEA) viene compilato e sottoposto all'accettazione dei sottoscrittori esclusivamente tramite il sistema online.

L'identità di colui che effettua l'accettazione dell'istanza è riconducibile alle credenziali della persona che ha effettuato l'accesso al sistema ed ha eseguito l'operazione di accettazione online dell'istanza. Il sistema certifica la data e l'ora di ciascuna sottoscrizione.

Questa modalità è utilizzabile quando si verifica la **seguente ipotesi**:

3. Il tecnico progettista non ha alcun incarico/procura.

Le operazioni previste dal sistema fino alla compilazione dell'istanza (Modello A1 (DIA) o B1 (PEA)) sono eseguite dal tecnico progettista.

Ciascuno dei sottoscrittori compie ripetutamente l'accettazione online dell'istanza, completata la sottoscrizione da parte di tutti, l'istanza può essere trasmessa telematicamente da uno dei sottoscrittori.

In caso di difformità dell'istanza con quanto si intende presentare è possibile ripetere la sessione di lavoro (vedi successivo passo 5).

REQUISITI: Il tecnico progettista deve essere autenticato da **FED Umbria**, e **deve disporre di dispositivo di firma digitale**. **Tutti i sottoscrittori** dell'istanza devono essere **autenticati da FED Umbria**, non è richiesta la loro firma digitale.

Predisporre gli allegati all'istanza

La compilazione della **dichiarazione di conformità** del tecnico progettista avviene con l'ausilio del sistema online che compila parzialmente il documento dividendolo in due parti.

Il **Modello A2 (DIA) e Modello B2 (PEA)**, parzialmente compilato dal sistema, è scaricabile in formato elettronico. Il tecnico progettista, senza l'ausilio del sistema online, completa la sua compilazione lo converte in formato PDF e lo firma digitalmente.

La parte di dichiarazione relativa all'elenco degli allegati è predisposta automaticamente dal sistema sulla base dei documenti precedentemente caricati nel sistema come allegati alla dichiarazione. Questo documento elettronico in formato PDF non è modificabile, va scaricato dal sistema per essere quindi firmato digitalmente dal tecnico progettista.

In caso di difformità dell'elenco con quanto si intende allegare alla dichiarazione è possibile ripetere la sessione di lavoro.

Gli **altri documenti elettronici**, compresi gli allegati alla dichiarazione di conformità, devono essere caricati nel sistema in **formato PDF e con firma digitale** da parte dei rispettivi sottoscrittori quali ad es.: il tecnico progettista per gli elaborati progettuali o il geologo per la relazione geologica.

In particolare, per **gli elaborati progettuali** (files generati attraverso tecnologie informatiche per la progettazione – Computer Aided Design) è preferibile che ogni "oggetto" rappresentato (una planimetria, una pianta, una sezione, un prospetto ecc....) sia contenuto in un singolo file convertito in formato PDF, in modo da ottenere documenti elettronici di dimensioni contenute (al max. alcuni MegaBytes).

Inoltre i **disegni** dovranno essere impaginati nel formato di stampa A4 o A3, nel rispetto comunque delle scale di rappresentazione previste dai singoli Regolamenti edilizi comunali.

Qualora si debbano inoltrare dei **documenti analogici, cioè detenuti in forma cartacea** (es.: nulla osta, procura o altro...), questi vanno riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (tecnico progettista o proprietario/avente titolo) per attestarne la loro conformità all'originale (art. 24, comma 4 del CAD modificato dalla L. 2/09: art. 16, comma 12).

Trasmettere telematicamente l'istanza

L'istanza, preparata e sottoscritta seguendo i passi già descritti, viene trasmessa telematicamente attivando l'apposita funzionalità di sistema da parte di uno dei proprietari/Avanti titolo o loro delegati.

Il sistema rilascia ricevuta dell'avvenuto invio telematico dell'istanza indicando il progressivo di pratica/protocollo e la data di decorrenza dei termini previsti dalla legge regionale 18.02.2004 n.1. (primo giorno successivo all'invio).

Tutti gli interessati, cioè tecnico professionista e sottoscrittori dell'istanza, possono accedere al sistema e **verificare on line lo stato della pratica**, le eventuali comunicazioni saranno inoltrate da parte del Comune anche sulla **casella di posta elettronica** indicata in sede di istanza.

Come effettuare la trasmissione telematica dell'istanza tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

Acquisire l'indirizzo di PEC del Comune

Ogni Comune ha attiva una casella di posta elettronica certificata a cui far recapitare l'istanza.

L'indirizzo di questa casella è conoscibile attraverso le pagine del sito web del Comune a cui l'istanza va presentata tramite il proprio gestore di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le dotazioni necessarie

Per inviare l'istanza tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata occorre dotarsi di:

- **Computer con collegamento ad internet e client di posta elettronica:** e' opportuno essere dotati di una linea ADSL perché i documenti elettronici che compongono l'istanza possono raggiungere dimensioni considerevoli (alcuni MegaByte). Il tempo di trasmissione è tanto minore quanto più è elevata la banda a disposizione in uscita. Inoltre vanno rispettare le dimensioni massime ammissibili per gli allegati alla mail.
- **dispositivo di firma digitale** da parte di tutti i **sottoscrittori dell'istanza** e dei **sottoscrittori dei suoi allegati**.
- **Casella di PEC** da parte di **colui** che effettua la **trasmissione telematica** dell'istanza.

Compilare e sottoscrivere l'istanza

L'istanza può essere spedita tramite PEC **esclusivamente come documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale** allegato al messaggio di invio.

L'istanza va compilata utilizzando i modelli predisposti dalla Regione (Modello A1 e A2 per DIA, Modello B1 e B2 per PEA) scaricabili accedendo alle apposite pagine presenti nella parte informativa del servizio online del Comune oppure accedendo alle pagine informative presenti nel sito regionale www.territorio.regione.umbria.it

Il modello di istanza (Modello A1 per DIA, Modello B1 per PEA), compilato in tutte le sue parti, **deve essere firmato digitalmente dal/i sottoscrittore/i**, tenendo conto che la sottoscrizione dell'istanza può essere effettuata anche da **persona diversa** (es.: tecnico professionista, solo uno tra più proprietari / avanti titolo; altro soggetto) dal proprietario/avente titolo **in virtù di una procura** (in tal caso quest'ultima deve essere allegata all'istanza).

La firma digitale va apposta sul documento da parte di tutti i proprietari / avanti titolo dichiarati nell'istanza quali sottoscrittori.

Predisporre gli allegati all'istanza

La compilazione della **dichiarazione di conformità** del tecnico progettista avviene compilando in tutte le sue parti il **Modello A2 (DIA) o Modello B2 (PEA)**, il documento elettronico così ottenuto **va firmato digitalmente dal tecnico professionista sottoscrittore.**

Analogamente a quanto indicato in precedenza, per **gli elaborati progettuali** (files generati attraverso tecnologie informatiche per la progettazione – Computer Aided Design) è preferibile che ogni "oggetto" rappresentato (una planimetria, una pianta, una sezione, un prospetto ecc....) sia contenuto in un singolo file in modo da ottenere documenti elettronici di dimensioni contenute (al max. alcuni MegaBytes).

Inoltre i disegni dovranno essere impaginati nel formato di stampa A4 o A3, nel rispetto comunque delle scale di rappresentazione previste dai singoli Regolamenti edilizi comunali.

Ciascun file deve essere comunque convertito in formato PDF per poi essere firmato digitalmente.

Qualora si debbano inoltrare dei **documenti analogici, cioè detenuti in forma cartacea** (es.: nulla osta, procura o altro...), questi vanno riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (tecnico progettista o proprietario/avente titolo) per attestarne la loro conformità all'originale (art. 24, comma 4 del CAD modificato dalla L. 2/09: art. 16, comma 12).

Regione Umbria – Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale – Sez. II 6

Trasmettere telematicamente l'istanza

Tutti i documenti elettronici che compongono l'istanza devono essere allegati al messaggio di PEC.

A **titolo di esempio** si propone il seguente **messaggio tipo** a cui **allegare l'istanza**:

Oggetto:

L.R. 13/2009, art. 38, comma 1 – trasmissione telematica istanza tramite PEC

Testo:

Io medesimo >NOME DELL'AUTORE DELLA TRASMISSIONE< con la presente trasmetto telematicamente l'istanza inerente l'intervento di >OGGETTO DELL'INTERVENTO< relativo all'immobile ubicato in >INDIRIZZO<.

Questa e-mail di trasmissione può essere inoltrata dalla casella di PEC del tecnico progettista anziché da quella posseduta da uno dei sottoscrittori, qualora il tecnico abbia avuto incarico di trasmettere telematicamente l'istanza sottoscritta dal proprietario /avente titolo come indicato nel modello A1 o B1.

Il **messaggio di avvenuta consegna** al destinatario (PEC del Comune) da parte del gestore della propria PEC, informa che l'invio dell'istanza si è concluso.

I **termini previsti dalla legge regionale 18.02.2004 n.1.** decorrono dal giorno successivo a quello del messaggio di avvenuta consegna.

Tutte le **eventuali comunicazioni** successive saranno inoltrate dal Comune tramite PEC alla casella di PEC da cui si è compiuta la trasmissione telematica dell'istanza, oltre che alla casella di posta elettronica indicata in sede di istanza.

Regione Umbria – Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale – Sez. II 7

SEZIONE SERVIZIO ON LINE

I passi operativi per presentare l'istanza tramite il servizio online del Comune**1) inserimento dei dati anagrafici dei soggetti legati all'istanza**

(i proprietari/aventi titolo, il tecnico progettista, il direttore dei lavori ...) per **ogni soggetto**, oltre ai suoi dati anagrafici, va indicato se è colui che **sottoscrive l'istanza**;

2) inserimento dati dell'istanza, quali il tipo di Intervento, l'oggetto, la localizzazione , i dati catastali**3) predisposizione della dichiarazione del tecnico****· caricamento degli allegati:**

il sistema propone un elenco in chiaro (con descrizione fissa) distinguendo tra quelli obbligatori e quelli facoltativi, c'è poi la possibilità di caricare altri allegati "liberi" la cui descrizione viene digitata dall'utente. Alla fine del caricamento viene generato un file .pdf che contiene l'"Elenco degli allegati alla dichiarazione".

· caricamento della dichiarazione: il file .doc del modello è scaricabile da sistema e caricabile di nuovo solo in formato .p7m.

Anche l'"Elenco degli allegati alla dichiarazione" deve essere scaricabile perché il tecnico deve apporvi la sua firma digitale e quindi caricarlo di nuovo (si rilascia in formato .pdf e si ricarica solo in formato .p7m)

4) predisposizione dell' istanza**· caricamento degli allegati**

il sistema propone un elenco in chiaro (con descrizione fissa) distinguendo tra quelli obbligatori e quelli facoltativi, c'è poi la possibilità di caricare altri allegati "liberi" la cui descrizione viene digitata dall'utente.

Alla fine del caricamento viene riproposto a video l'"Elenco degli allegati all'istanza".

· compilazione dell'istanza

serie di pagine che ripropongono l'istanza come da modello, la prima parte è precompilata con i dati dei soggetti e dell'intervento , si presentano le parti successive con campi precompilati e campi digitabili come da modello.

5) sottoscrizione e trasmissione dell' istanza

Il testo dell'istanza (modello A1 e B1), comprensivo dell'Elenco degli allegati di cui sopra, deve essere letto integralmente a video. Scorso tutto il testo, il sistema propone due opzioni di sottoscrizione tra loro alternative:

A) l'istanza viene firmata digitalmente da/i avente/i titolo o dal soggetto incaricato tramite procura.

Al momento della sottoscrizione:

il sistema consente lo scarico del testo dell'istanza - così come mostrato a video – in formato .pdf (comprensivo dell'elenco allegati) , si accetta solo il caricamento del file in formato .p7m.

B) l'istanza viene accettata dai sottoscrittori che non sono in possesso di firma digitale (sono quei soggetti che hanno il flag attivo come sottoscrittore):

NOTA: le istanze che sono arrivate in questo stato - cioè da accettare tramite autenticazione informatica - vengono visualizzate a tutti i sottoscrittori attivando l'entrata di menù "Istanze da firmare ed inviare" e non compaiono più in "Istanze in sospenso".

Il sistema verifica la corrispondenza delle credenziali di FED Umbria con il nominativo del sottoscrittore dell'istanza, il sottoscrittore attiva la funzione di accettazione dell'istanza che riporta il seguente testo: "Io medesimo prendo atto e condivido i contenuti della presente istanza e li dichiaro conformi alla mia volontà."

Il sistema riporta quindi a video la certificazione dello stato della sottoscrizione.

In caso di più sottoscrittori c'è l'elenco dei nominativi (ripresi dalle anagrafiche) e l'indicazione della data-ora della sottoscrizione solo per quelli che si sono via via autenticati ed hanno attivato questo passo.

E' consentita la funzione di "torna indietro": attivando questa funzione la pratica ritorna ad essere "istanza in sospenso" ed il log delle accettazioni viene cancellato – è data la possibilità di inviare una motivazione all'annullamento che il tecnico così potrà interpretare.

Il sistema verifica la presenza dell'istanza in formato .p7m (ipotesi A) oppure che tutti i sottoscrittori abbiano effettuato l'accettazione (ipotesi B), solo in questi casi si **attiva la funzione di trasmissione dell'istanza.**

SEZIONE FEDUmbria

Cos'è FEDUmbria

FedUmbria è il sistema promosso dalla Regione Umbria per la gestione delle identità digitali e l'autorizzazione all'accesso dei servizi online attivati dagli Enti locali della Regione Umbria.

Il cittadino, l'impresa (suo rappresentante) ed i professionisti accreditati in FED Umbria possono accedere, con le stesse credenziali, a tutti i servizi messi a disposizione dagli Enti Pubblici che partecipano a FedUmbria.

Per accedere ai servizi messi a disposizione dalla P.A. umbra è necessario accreditarsi, la procedura è gratuita.

Il processo di accreditamento

I passi da compiere sono:

Registrazione.

Per registrarsi sono necessari alcuni dati personali quali il proprio **codice fiscale** e i dati della **carta di identità** che FED Umbria utilizzerà per riconoscere l'utente con certezza e garantirgli **sicurezza e riservatezza**.

La registrazione al sistema può avvenire dal proprio computer collegandosi da Internet all'indirizzo

<http://identity.pa.umbria.it> ed accedendo all'area "Registrazione

Utente",

oppure recandosi presso lo sportello FEDUmbria di uno degli Enti Pubblici umbri che lo hanno attivato.

Una volta che la registrazione è andata a buon fine l'utente è noto al sistema e può immediatamente usufruire di quei servizi che non richiedono un livello più elevato di autorizzazioni.

Una email in un caso, l'operatore allo sportello nell'altro, forniranno la password temporanea per il primo accesso, effettuato il quale, il sistema chiederà all'utente la modifica della password temporanea generata automaticamente in fase di registrazione.

Identificazione.

Per usufruire di alcuni servizi la sola registrazione non è sufficiente.

E' necessario che l'utente venga identificato per poter essere successivamente abilitato al servizio desiderato.

L'identificazione può avvenire con diverse modalità:

- 1) L'utente si presenta presso uno degli sportelli abilitati all'identificazione nel sistema FedUmbria;
- 2) L'utente si identifica mediante Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei Servizi (CNS);

Abilitazione.

Una volta identificato, l'utente avrà la possibilità di richiedere l'accesso a quei servizi che richiedono questa ulteriore fase di accertamento dell'identità, l'abilitazione può dover essere richiesta con modalità differenti a seconda di quanto stabilito dall'Ente erogatore del servizio stesso.

Deliberazione Giunta Umbria 23 dicembre 2009, n. 1854

(Bur 27 gennaio 2010 n. 5)

Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13¹ recante "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente";

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio ragioneria;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare gli "Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)", così come riportati nel documento istruttorio del presente atto;
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

Documento istruttorio

Oggetto: Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

La legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, avente per oggetto "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", ha tra le principali finalità:

- realizzare la trasformazione territoriale e urbana assicurando sostenibilità ecologica, sicurezza, efficienza e funzionalità degli insediamenti e qualità del paesaggio;
- fornire gli strumenti di governo del territorio attuando criteri di sussidiarietà e copianificazione;
- assicurare una gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, che tenga conto degli interessi pubblici e assicuri parità di condizioni tra i privati;
- far diventare l'Umbria un "Laboratorio di sostenibilità", per accrescere la competitività territoriale, attraverso qualità e innovazione.

Il Capo II del testo normativo (articoli 33-38) definisce le nuove norme per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli immobili, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 31 marzo 2009, che prevede azioni per il rilancio dell'economia attraverso l'edilizia, nell'ambito dell'iniziativa governativa cosiddetta "Piano Casa".

Le disposizioni inerenti il "Piano Casa" dell'Umbria riguardano la possibilità di ampliare gli edifici esistenti o aumentarne la superficie previa completa demolizione.

Nei riguardi degli interventi di ampliamento, non cumulabili con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali, essi dovranno, tra gli altri:

- garantire il miglioramento della qualità architettonica e ambientale;
- rispettare la normativa antisismica.

Nella fattispecie delle previsioni dell'articolo 34 che disciplina gli "interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale", di particolare importanza sotto il profilo tecnico risulta il comma 2 dello stesso articolo¹.

La centralità dei disposti di cui al suddetto comma, anche in termini di rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, risulta evidente per la fruizione delle agevolazioni previste dalla stessa legge regionale.

Contemporaneamente, il 1° luglio 2009 è entrato in vigore il Dm 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche delle costruzioni" (NTC08) e la relativa circolare del Ministero infrastrutture e trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617 recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per le difficoltà interpretative ed applicative delle nuove norme tecniche (NTC08) da utilizzare nella redazione dei documenti tecnici necessari per l'accesso alle agevolazioni della Lr 13/2009, sono pervenute alle strutture regionali competenti numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti interessati e dei tecnici incaricati.

Per quanto sopra sono state redatte le seguenti note di indirizzo per le quali si è espresso favorevolmente il Servizio regionale urbanistica e espropriazioni; tali note sono volte alla corretta applicazione dei dettami contenuti nel comma 2 dell'articolo 34 della Lr 13/2009 in relazione ai disposti delle "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" (Dm 14 gennaio 2008):

Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13

(Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 34 (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale) della Lr 13/2009, è opportuno distinguere i seguenti casi:

1. Realizzazione di una nuova volumetria all'esterno ed in aderenza alla sagoma del manufatto edilizio esistente, fisicamente e strutturalmente connessa alla costruzione preesistente;
2. Realizzazione di una nuova volumetria all'esterno e in adiacenza alla sagoma del manufatto edilizio esistente, strutturalmente separata dalla costruzione preesistente a mezzo di un adeguato giunto tecnico;

1. Opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente

Ai fini dell'applicazione della norma, è da ritenere intervento di ampliamento quello strutturalmente connesso e diretto a realizzare nuova volumetria all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente.

Alla fattispecie in questione sono riconducibili anche gli interventi di ampliamento sia in sopraelevazione dell'edificio originario sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi interrati al di sotto o in aderenza allo stesso.

In merito alla normativa tecnica di riferimento, l'articolo 37, comma 1, lettera *d*) della Lr 13/2009 ribadisce la necessità del rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. Pertanto, in virtù dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, per le verifiche è necessario utilizzare le indicazioni del Dm 14 gennaio 2008 (NTC08) e della relativa circolare 617/09.

Di conseguenza, gli interventi di ampliamento previsti dal piano casa e strutturalmente connessi a edifici esistenti sono classificabili, ai sensi del punto 8.4.1 lettere *a*) e *b*) delle NTC08, come interventi per i quali è necessario procedere alla valutazione della sicurezza globale dell'edificio (manufatto esistente + nuova struttura) e al suo adeguamento sismico².

Le verifiche devono seguire le prescrizioni di cui al § 8.5 del Dm 14 gennaio 2008. In altre parole, è richiesta sia la valutazione della sicurezza che l'adeguamento sismico dell'intera costruzione (manufatto esistente + nuova struttura), nell'osservanza della vigente normativa sulle costruzioni (NTC08).

In ossequio ai disposti del § C8.4 della circolare n. 617/09 "[...] è opportuno che gli interventi [...] siano primariamente finalizzati alla eliminazione o riduzione significativa di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a trasformazioni, ecc. per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della struttura esistente, anche in relazione ad un mutato impegno strutturale [...]".

2. Opere strutturalmente separate dalla costruzione esistente

Ai fini dell'applicazione della norma, è da ritenere intervento di ampliamento quello strutturalmente separato e diretto a realizzare nuova volumetria all'esterno della sagoma di un manufatto edilizio esistente, **in adiacenza** allo stesso e collegato attraverso giunti tecnici.

Alla fattispecie in questione sono riconducibili anche gli interventi di ampliamento attraverso la costruzione di manufatti edilizi interrati in adiacenza al manufatto originario (con opere NON strutturalmente connesse alla costruzione preesistente).

In merito alla normativa tecnica di riferimento, l'articolo 37, comma 1, lettera *d*) della Lr 13/2009 ribadisce la necessità del rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. Pertanto, in virtù dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle Nuove norme tecniche per le Costruzioni, per le verifiche è necessario utilizzare le indicazioni del Dm 14 gennaio 2008 (NTC08) e della relativa circolare 617/09.

Inoltre, ai sensi del 2° comma dell'articolo 34 della Lr 31/2009 è necessario procedere alla valutazione della sicurezza dell'edificio esistente e alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica: tali interventi, per i fini della suddetta legge regionale, sono inquadrabili come "interventi di miglioramento", ai sensi della normativa tecnica vigente³. La valutazione della sicurezza (verifica) dell'edificio esistente deve seguire le prescrizioni di cui al § 8.5 del Dm 14 gennaio 2008 e al § C8.5 della circolare 617/09: è cioè richiesta la valutazione della sicurezza della costruzione esistente ai sensi del Dm 14 gennaio 2008 (NTC08) e, relativamente all'esito delle verifiche⁴, sarà necessario procedere alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ovvero al miglioramento sismico della stessa, nell'osservanza della vigente normativa sulle costruzioni (NTC08).

I criteri per la valutazione della sicurezza, per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti dovranno rispettare quanto previsto al capitolo 8 del Dm 14 gennaio 2008, ovvero ai capitoli C8 e C8A della circolare esplicativa 617/09.

In osservanza ai disposti del § C8.4 della circolare 617/09 "[...] è opportuno che gli interventi [...] siano primariamente finalizzati alla eliminazione o riduzione significativa di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a trasformazioni, ecc. per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della struttura esistente, anche in relazione ad un mutato impegno strutturale [...]".

2.1 Interventi di consolidamento

Per gli interventi di consolidamento da realizzare sugli edifici esistenti, ci si può riferire a quanto previsto dalle NTC08 e dalla circolare esplicativa 617/09, con le avvertenze ivi riportate:

"[...] non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il caso specifico.

Gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme alle strutture.

L'esecuzione di interventi su porzioni limitate dell'edificio va opportunamente valutata e giustificata calcolando l'effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidità. Nel caso si decida di intervenire su singole parti della struttura, va valutato l'effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidità.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l'efficacia degli stessi, in quanto l'eventuale cattiva esecuzione può comportare il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell'edificio.

Le indicazioni [...] non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dall'intervento. [...]"

Le metodologie e le tecniche di intervento applicabili nei diversi casi sono molteplici ed illustrate in numerosi trattati e manuali specialistici. Per quanto riguarda la circolare 617/09, sono fornite indicazioni nei paragrafi C8A.5 (muratura) e C8A.7 (calcestruzzo armato). Inoltre, recentemente, sono stati resi disponibili anche i seguenti documenti:

1. Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni – Dipartimento di protezione civile (Bozza Agosto 2009);

2. Linee guida per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante Frp, approvate in data 24 luglio 2009.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

(*omissis*)

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Delibera Giunta Umbria 26 luglio 2011, n. 855

Modifica della delibera n. 1063 del 27 luglio 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di aggiungere al punto 2) della D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, dopo le parole «...patrimonio edilizio esistente», le seguenti «così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27»;

3) di abrogare il punto 3) della deliberazione della Giunta regionale n. 1063 del 27 luglio 2009;

4) di aggiungere al punto 4) della D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, dopo le parole «...D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.» le seguenti «nel caso in cui, una volta progettato un ampliamento secondo i requisiti di cui al punto 2), si voglia prevedere anche un intervento sul fabbricato esistente»;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: DGR n. 1063 del 27 luglio 2009: Modifica del punto 2) e abrogazione del punto 3) così come stabilito all'art. 4, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27.

L'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali siglata il 31 marzo 2009 (Piano Casa nazionale) ha disciplinato le iniziative volte al rilancio dell'economia, finalizzando gli interventi edilizi al miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetico/ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale.

La Regione Umbria, con L.R. 13/2009 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", recependo le linee programmatiche dell'intesa nazionale, all'art. 34 ha definito i criteri per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti. In particolare, il comma 3 del citato art. 34 della L.R. 13/2009 ha disposto che la parte ampliata "deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

A seguito della concertazione tra gli uffici preposti della Regione Umbria e i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali di Perugia e di Terni, la Giunta regionale ha emanato, con D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, apposite linee guida comprendenti sia requisiti relativi alla realizzazione della parte ampliata, che criteri finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell'edificio nel suo complesso, incluso l'ampliamento.

In particolare la citata D.G.R. 1063/2009 ha fissato i criteri tecnici per la realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, di seguito richiamati:

- punto 2: requisiti obbligatori di elevata efficienza energetica da soddisfare per la realizzazione dell'involucro esterno della parte ampliata facenti capo alle disposizioni presenti nell'allegato "C" del D.Lgs. 192/05;
- punto 3: valori obbligatori di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato nel suo complesso, compreso l'ampliamento;
- punto 4: indicazioni su alcuni accorgimenti progettuali in grado di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso.

Successivamente la Regione Umbria ha inteso riproporre una nuova scadenza del Piano Casa, ampliandone le possibilità, e con legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27 al comma 3 dell'art. 4 ha stabilito la modifica dell'art. 34, comma 3 della L.R. 13/2009 come di seguito indicato:

"La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dal resto dell'edificio".

La conseguenza più rilevante delle modifiche apportate dalla L.R. 27/2010 riguarda l'obbligatorietà della presenza dei requisiti di sostenibilità energetica limitatamente alla parte ampliata dell'edificio.

Rimane comunque immutato l'impegno della Regione Umbria nel diffondere la "cultura" della sostenibilità ambientale; in questa ottica si ritiene opportuno rimandare alla sensibilità del singolo tecnico la scelta, una volta progettato un ampliamento secondo i requisiti di cui al punto 2 della D.G.R. 1063/09, di prevedere anche piccoli miglioramenti sull'esistente, per non vanificare di fatto il risparmio di energia ottenuto nella realizzazione dell'ampliamento.

Risulta quindi necessario integrare il comma 2) della DGR 1063/2009 per recepire le modifiche stabilite con l'art. 4 della L.R. 27/2010;

è opportuno abrogare il comma 3 della DGR 1063/2009 al fine di rendere facoltativo, anche se auspicabile, l'intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio esistente;

è infine necessario integrare il comma 4) della DGR 1063/2009.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

Deliberazione giunta Umbria 26 luglio 2011, n. 856.

L.R. 13/2009 così come modificata dalla L.R. 27/2010, art. 36, comma 2bis - Definizione di modalità e limiti di incremento della SUC nel caso di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva che prevedono la installazione sulla copertura di impianti fotovoltaici di potenza superiore a cinque chilowatt.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le modalità e i limiti di incremento della SUC per edifici a destinazione produttiva di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 13/2009, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 27/2010, che prevedono la installazione sulle coperture di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della Legge regionale 17/2008 secondo la tabella esplicativa posta in allegato 1;

3) di approvare l'incremento della percentuale di SUC di ampliamento rispetto al corrispondente incremento della potenza dell'impianto che si prevede di installare sulle coperture, calcolando, per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla Legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, un progressivo incremento della SUC dell'uno per cento fino al massimo del cinque per cento;

4) di approvare l'incremento della percentuale di SUC di ampliamento rispetto al corrispondente incremento della potenza dell'impianto che si prevede di installare sulle coperture anche nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto, calcolando, per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, un progressivo incremento della SUC dal sei per cento fino al massimo del dieci per cento;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente MARINI (su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 13/2009 così come modificata dalla L.R. 27/2010, art. 36, comma 2bis - Definizione di modalità e limiti di incremento della SUC nel caso di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva che prevedono la installazione sulla copertura di impianti fotovoltaici di potenza superiore a cinque chilowatt.

La Regione Umbria con legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi", all'art. 15, comma 3 ha stabilito che:

"Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico." Successivamente la Regione Umbria con legge regionale 26 giugno 2009 n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", ha recepito le linee programmatiche dell'intesa siglata il 31 marzo 2009 tra Governo, Regioni ed Enti Locali (Piano Casa nazionale).

L'art. 36 della L.R. 13/2009, modificato dall'art. 6 della L.R. 27/2010, definisce i criteri per la realizzazione di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva; in particolare il comma 1 dell'art. 36 stabilisce che: "Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento."

Inoltre i commi 2bis e 2ter dell'art. 36, modificato con L.R. 27/2010, stabiliscono che:

"2bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto. 2ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedano solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento."

Risulta quindi necessario fissare le modalità e i limiti di incremento della SUC per edifici a destinazione produttiva di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 13/2009, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 27/2010, sui quali è prevista la installazione sulle coperture di impianti fotovoltaici oltre i cinque chilowatt di potenza.

A tal fine appare congruo incrementare la percentuale di SUC di ampliamento in maniera lineare rispetto al corrispondente incremento della potenza dell'impianto che si prevede di installare sulle coperture, calcolando, per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, un progressivo incremento della SUC dell'uno per cento fino al massimo del cinque per cento.

Appare infine opportuno prevedere la variazione lineare dell'incremento della SUC anche nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto; anche in questo caso per ogni chilowatt in più prodotto oltre i cinque stabiliti dalla legge regionale 17/08 e fino al raddoppio della potenza, si calcolerà un progressivo incremento

della SUC dell'uno per cento fino al massimo del cinque per cento, che sommato alla soglia del cinque per cento di aumento prevista per la sola rimozione, così come stabilito al sopracitato comma 2ter dell'art. 36, produrrà un totale dal sei al dieci per cento di incremento.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

Edifici destinati ad attività produttive, direzionali, commerciali e per servizi con SUC > 100 mq		
Potenza impianto	Incremento percentuale di SUC	Incremento percentuale di SUC con sostituzione coperture in amianto
5 KWp Obbligo di legge Art.15,comma 3 - L.R.17/08	–	5% solo rimozione
6 KWp	1%	6%
7 KWp	2%	7%
8 KWp	3%	8%
9 KWp	4%	9%
10 KWp	5%	10%